

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

160.

SITZUNG

5-6-1968

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 126: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, concernente norme sull'ordinamento dei Comuni »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 126: « Änderung und Ergänzung der Gemeindeordnung (Regionalgesetz Nr. 29 vom 21. Oktober 1963) ».

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 4.6.1968.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Si è giustificato oggi il cons. de Carneri.

Procediamo ora alla trattazione del *disegno di legge n. 126*: « **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, concernente norme sull'ordinamento dei comuni** ».

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

FRONZA (assessore enti locali - DC): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II^a commissione legislativa libro fondiario, caccia e pesca, enti locali, ecc.

BENEDIKTER (S.V.P.) *(legge)*.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, una discussione generale su un disegno di legge di questo tipo non può, a meno di non voler entrare anche in tutte le questioni che riguardano articolo per articolo, non può essere che enunciativa di alcuni criteri fondamentali e brevissimamente anche di questo. Noi sappiamo che le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni sono sempre state faticose nella loro gestazione, discussione e approvazione. Vale la pena — l'ho fatto altre volte — di ricordare che la legge, ora fondamentale, sull'ordinamento dei comuni — quella del '63 — era

stata iniziata ancora credo intorno al '56, al '57. Ci son voluti otto anni, e quando è arrivata in questo Consiglio, per il desiderio di introdurre alcune troppo ardite riforme, che non potevano essere consonanti con i principi generali del diritto e la legge comunale e provinciale dello Stato, abbiamo visto che questo nostro disegno di legge è stato rinviato prima dal Governo, poi con una certa caparbieta di natura politica, è stato dal Consiglio, contro il parere — non posso dire del gruppo liberale, perché allora ero solo — del rappresentante liberale, per alcuni articoli è stato riapprovato, ed è passato in sede di esame dinanzi alla Corte costituzionale, la quale ha tagliato tre-quattro articoli fondamentali dal nostro punto di vista, fondamentali negli errori giuridici che contenevano, e finalmente la legge è stata varata, ripeto dopo otto anni di lunga gestazione. Questo disegno di legge apparentemente va a voler ritoccare alcune questioni di natura secondaria, anche con la volontà di precisare meglio norme e disposizioni, ma in realtà contiene qualche cosa di estremamente grosso e di estremamente innovativo, su cui mi soffermo un momento, perché questa novità rappresenta anche un mutamento completo e totale della politica della Regione o per meglio dire della politica del partito di maggioranza che ha governato la Regione, in materia di costituzione di comuni. Nel 1948 c'era stata l'esplosione dell'autonomia e si era voluto con il termine di autonomia intendere qualche cosa a volte poco lontano addirittura dall'anarchia.

Ogni volta in cui dai banchi delle minoranze, non solo dal banco liberale, ma anche dai banchi di altre minoranze, era venuto il suggerimento all'on. Giunta di voler fare un poco attenzione nella moltiplicazione e nella proliferazione dei nuovi comuni, ci si era sempre sentito rispondere che eravamo le ultime ruote

del carro all'indietro, che non avevamo la coscienza di quelle che erano libertà democratiche dei cittadini, dei comuni, che non avevamo fiducia negli amministratori comunali e via dicendo. E così abbiamo visto come in provincia di Trento — in provincia di Bolzano il fenomeno è stato estremamente più contenuto — ma in provincia di Trento abbiamo visto che dai 113 comuni esistenti nel 1945 siamo arrivati ai 227 comuni esistenti attualmente. Oggi la democrazia cristiana avverte di aver compiuto un errore gravissimo, un errore fondamentale per la vita amministrativa di tutta quanta la Regione, ripeto molto più per il Trentino che per l'Alto Adige. Avverte di aver mancato a una delle funzioni primarie che i partiti devono avere; i partiti non devono soltanto cedere di fronte a quelle che sono le a volte irrazionali o immotivate richieste che si crede provengano dalla base e che forse sono gli stessi partiti interessati a insufflare nella base. I partiti dovrebbero avere anche una funzione di educazione, una funzione di istruzione della base popolare e dovrebbero avere anche la responsabilità della resistenza contro delle richieste che forse in quel momento le popolazioni credono di portare avanti nel loro interesse e che magari uomini di maggiore esperienza possono o debbono riconoscere come pregiudiziali negli sviluppi futuri della situazione politico-amministrativa ed economica. La conclusione è questa: che a distanza di vent'anni, dopo aver fatto tutto il possibile per spezzettare i comuni nel modo maggiore possibile, dopo aver fatto in questa politica di spezzettamento dei comuni anche altri errori fondamentali, che è stato quello di accontentare alcuni comuni, alcune frazioni, in nome sempre del riconoscimento delle volontà democratiche, in nome dell'autonomia, in nome del riconoscimento delle responsabilità dei censiti e degli amministratori

comunali, altre richieste invece sono state respinte, per motivazioni che non sempre sono state chiare e comprensibili. Cosicché oltre al danno fondamentale, obiettivo della proliferazione dei comuni e dell'indebolimento della capacità finanziaria dei nuovi comuni nati in tal modo, si è introdotta nella nostra popolazione anche una situazione di disagio psicologico e qualche volta anche di rivolta politica, perché troppo è apparso che la decisione di smembrare dei comuni e di creare comuni nuovi veniva preso più sul piano degli interessi interni del partito di maggioranza, che sul piano obiettivo delle situazioni e delle condizioni esterne. Io più di una volta ho parlato di questo argomento, e ho ricordato che sono state negate, per esempio, separazioni di frazioni e ricostituzioni di comuni autonomi, laddove c'era addirittura una frattura geografica. In qualche caso — parlo, per esempio, del comune di Commezzadura, in Val di Sole — il comune ha delle frazioni che sono dislocate sui versanti opposti della valle, con un distacco non solamente di lontananza in metri o in centinaia di metri, ma anche con un distacco geografico determinato dalla natura dei luoghi, addirittura dall'attraversamento del fondovalle e del torrente. Mentre in altri casi — e mi riferisco sempre alla val di Sole, attraverso la quale passo per motivi familiari più spesso — in altri casi abbiamo avuto la separazione di frazioni dal comune di cui facevano parte, là dove non c'è neanche una soluzione di continuità edilizia.

Chi vada a vedere il comune di Malè e il comune di Croviana, non riesce a individuare il punto in cui i due agglomerati siano distaccati, diversi l'uno dall'altro. Così è stato, per il rifiuto della divisione di Taio, a suo tempo; così è stato, e i più vecchi del Consiglio regionale lo ricordano, per il comune di Fisto, quando proprio in quest'aula si sono viste ar-

rivare le popolazioni quasi infuriate, perché non si voleva concedere la separazione delle frazioni, così come era stato richiesto. A mio avviso, signor assessore, questo è dipeso non solo dalla volontà della democrazia cristiana, la quale veramente per questo problema porta una responsabilità tutt'altro che indifferente, perché vent'anni di una politica che oggi si riconosce errata e sbagliata non si possono cancellare, neppure cancellando l'indirizzo politico; perché quei vent'anni sono passati, facendo qualche cosa che era direttamente contrario all'interesse delle popolazioni, anche se non era direttamente contrario all'interesse della democrazia cristiana, la quale aveva tutti i vantaggi e tutto l'interesse a creare tanti piccoli comuni, con tanti consigli comunali, con tanti assessori e con tanti sindaci, i quali, presentandosi alle elezioni o con l'assemblea dello scudo crociato o con le due mani che si stringono o con la vanga e il badile o l'aratro o la torre e le rondini, erano però considerati ed erano voluti sempre come centri di potere del partito dominante. Una politica siffatta non si cancella nelle sue conseguenze negative, neanche mutando finalmente indirizzo politico in tale materia. Ma questo è stato reso possibile ed è stato possibile che l'interesse delle popolazioni non fosse sufficientemente ascoltato, anche se le norme si dicevano ispirate a criteri di profonda democrazia, proprio per il fatto che le norme che la Regione si è dettate in materia di separazione di frazioni e di ricostituzione di frazioni in comuni autonomi, sono norme che a torto lasciano una così completa e illimitata discrezionalità all'organo legislativo, completa e illimitata discrezionalità, di fronte alla quale gli interessati, che sono i censiti dei comuni o delle frazioni, non hanno nessuna garanzia del diritto. E' un tema che ho introdotto in commissione, che ho detto qui un mese fa a proposito della ag-

gregazione di Vigolo Baselga al comune di Trento e che non mi stancherò mai di ripetere, perché se c'è qualche cosa che corrisponde veramente alla democrazia, questo è innanzi tutto la certezza del diritto e in secondo luogo — solo per elencazione, non perché sia secondo per dignità — il diritto da parte dei cittadini, in materia che è squisitamente amministrativa, di potersi valere di tutte le forme di ricorso che i principi e le leggi dello stato consentono. Ora noi crediamo di avere in questa materia una legislazione moderna, una legislazione nuova, una legislazione audace e corrispondente ai tempi; invece la Regione si è data in questa materia una legislazione che è da collocarsi sicurissimamente in quella discrezionalità del potere politico che era caratteristica dei secoli precedenti, ma non può essere caratteristica di questo nostro secolo e di questa nostra vita moderna. Il principio *quod principi placuit legis habet vigorem* è un principio di uno stato e di una società con struttura autoritaria o struttura antidemocratica. La discrezionalità è la caratteristica della antidemocrazia, non della democrazia; né si creda che il Consiglio regionale, anche se è fatto di rappresentanti legittimi politici delle popolazioni, sia un organo sempre così illuminato, sempre così sicuro nelle proprie scelte, da poter per questo motivo togliere il potere di ricorso ai cittadini e alle popolazioni interessate. Ora noi qui ci troviamo di fronte a una norma dello Statuto, la quale afferma che la separazione o l'aggregazione di comuni è fatta con legge. Siamo perfettamente d'accordo signor assessore. Ma nulla toglie che con una legge generale la regione regolamenti anche tutto quello che è *l'iter* attraverso il quale si arriva poi alla presentazione, alla approvazione, alla promulgazione di una legge specifica. Non l'avete mai voluto fare, semplicemente perché non vi era comodo. Così io interpreto questa

volta la vostra sordità. Non l'avete voluto fare perché non vi era comodo, perché avete preferito mantenere questa illimitata libertà per ascoltare le popolazioni che avevate interesse ad ascoltare, per non ascoltare le popolazioni che non avevate interesse ad ascoltare, credo questa situazione di confusione e di disparità di giudizio, che ho precedentemente indicato in alcuni casi, vedi per esempio quello di Taio, quello di Fisto, vedi altri che in questo momento posso anche dimenticare. Ho già ricordato altre volte che in tutta quanta la repubblica italiana la questione della aggregazione di frazioni, togliendole da un comune per aggregarle a un altro comune, la separazione di frazioni per costruirle in un comune autonomo, vede un *iter* che in ogni stato consente la salvaguardia del diritto e dei legittimi interessi delle popolazioni direttamente chiamate in causa, sentono tutte le forme di ricorso: le forme di ricorso gerarchico, le forme di ricorso giurisdizionale in sede di Consiglio di Stato e persino la forma di ricorso straordinario al capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Era una norma che era stata conservata in atto persino nel fascismo; la Democrazia cristiana non ha voluto più neanche conservare una norma di garanzia degli interessi dei cittadini, che era stata conservata anche dallo stato autoritario. Qui le popolazioni interessate non hanno niente altro da fare, che quello di avviarsi in via S. Francesco, n. 10, a Trento; cercare di convincere l'assessore competente o gli organi della democrazia cristiana a sposare una tesi piuttosto che un'altra, venir qui in sede di Consiglio, far scattare la maggioranza e se le cose vanno, le popolazioni saranno state o appagate o non appagate, a seconda di quello che è stata la scelta fatta dal partito di maggioranza. Ora qui in questo disegno di legge voi introducete degli articoli e dei congegni nuovi proprio per ripa-

rare a quella che è stata la dissennata politica di proliferazione dei comuni che avete seguito per vent'anni. Ma però resta ancora una volta la lacuna, la mancanza di norme più precise, che riescano a salvaguardare gli interessi dei cittadini e la loro possibilità di ricorso. Perché le possibilità di ricorso che qui sono previste sono quelle meramente di natura formale, per quanto riguarda l'indizione del referendum e i risultati delle votazioni, ma in merito alla sostanza non si dice nulla.

C'è qualche cosa ancora che non può essere taciuto: c'è che la legge regionale attuale consente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni interessati al passaggio della frazione dall'uno all'altro o al distacco di una frazione, alla sua costituzione in comune autonomo, affida la soluzione di questi problemi a un decreto del Presidente della Giunta regionale, decreto che non è ben chiaro nella sua figurazione giuridica; sembra che sia addirittura un atto legislativo delegato, anche se questo è in contrasto con lo Statuto, perché è in contrasto con lo Statuto. È entrato però nella legge fondamentale per la separazione dei comuni, per la separazione delle frazioni e per la loro ricostruzione in comune autonomo e anche qui, laddove le popolazioni interessate non riescano ad ottenere, attraverso un accordo fra i comuni, la soluzione dei problemi della divisione patrimoniale e degli oneri finanziari che nascono nel momento in cui da un comune se ne fanno due e viceversa, questa è affidata a un decreto del Presidente della Giunta regionale, che, ripeto, non offre neppure esso le possibilità sicure di un ricorso formale e sostanziale, cosicché, se qualcuno ritenesse di essere stato leso nei suoi interessi legittimi, possa esperire quelle possibilità che la legge assicura a tutti. Per cui, indipendentemente da quella che sarà la discussione di merito che

farò su tutti questi articoli quando si presenteranno alla discussione, io faccio già una proposta fin d'adesso: può la Giunta regionale — ma potrebbe farlo ancora in questa legislatura, perché alle promesse, assessore Fronza, specialmente se vengono da lei, come assessore e non come uomo, porti pazienza, non ci credo più. Non ci credo più perché sono circa 6 anni, 7 anni che le promette una legge per quanto riguarda gli istituti di assistenza, ecc. . . .

FRONZA (assessore enti locali - D.C.):
Sono assessore da 4 anni e non da 6!

CORSINI (P.L.I.): Ha ragione. Prima era stata promessa dall'attuale vicepresidente Bertorelle, allora assessore . . .

(INTERRUZIONE)

CORSINI (P.L.I.): Esattamente. Lei solo per 4 anni è censurabile, per i quattro anni precedenti è censurabile il vicepresidente Bertorelle. Ha perfettamente ragione.

Dico, la mia proposta è questa: può la Giunta prendere un impegno, magari di incorporare da questo testo di legge tutta la materia che riguarda la separazione e la ricostituzione di nuovi comuni, la aggregazione di nuovi comuni, e far elaborare un disegno di legge ad hoc, come c'è la possibilità di farlo, perché l'abbiamo già fatto sulla base della norma statutaria, in modo da vedere tutta la materia ordinatamente e complessivamente e in modo da togliere questa situazione stranissima in cui si trovano i cittadini della Regione Trentino-Alto Adige, che invece di avere dei vantaggi, attraverso lo Statuto di autonomia, per questo

come per altri casi, come per la costituzione del tribunale di giustizia amministrativa, sono veramente posti nella condizione di essere cittadini *minoris juris*? Perché il cittadino di Milano o il cittadino di qualsiasi piccolo paesetto della Repubblica italiana, ha la possibilità di ricorrere, di fronte a provvedimenti che riguardano la variazione del territorio comunale, il mutamento, la aggregazione o via dicendo. Il cittadino della regione Trentino-Alto Adige non ha niente da poter fare contro questo, altro che starsene qui ad aspettare il nostro beneplacito, fregandosi le mani se noi diciamo di sì e vuole che si dica di sì, oppure addolorandosi se per caso noi diciamo di no e le popolazioni desidererebbero il sì. Questa non è una questione di secondaria importanza, e l'aver esaminato tutte le altre questioni connesse con questo problema, ma non aver esaminato e non aver mostrato la buona volontà di sciogliere questa questione, lascia prevedere che ancora per il futuro la democrazia cristiana si avvarrà di queste norme esclusivamente per imporre la sua volontà invece che per corrispondere alle situazioni obiettive esterne.

Io non posso tacere queste cose. Ho dovuto dirle, le ho dette mille volte, le ripeto anche adesso: per me questo disegno di legge è censurabile per la carenza, per la mancata volontà di affrontare questo grosso problema, che è un problema anche di principio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE: (P.S.U.): La legge, che regola la vita dei comuni è sempre una legge di notevole importanza, in quanto cerca una possibile semplificazione alle norme della vita di

questi enti. La legge sui comuni va considerata soprattutto nel senso di dare delle norme chiare e precise, in quanto i comuni hanno avuto e hanno una importanza diversa da quella di un tempo. Oggi i compiti attribuiti ai comuni sono di notevole importanza, sono ampi e si possono senz'altro considerare basilari della vita delle popolazioni. Sono delicati problemi e si estendono, come ho detto prima, su competenze molto più vaste di quelle che erano ad essi attribuite nel passato.

Nel 1963 abbiamo approvato la legge sull'ordinamento dei comuni, e oggi, a distanza di alcuni anni, si rientra nella convinzione di dover modificare. Questo non è per me un dato negativo, anzi, è un dato positivo, in quanto attraverso l'Istituto autonomo, attraverso le competenze della Regione Trentino-Alto Adige, si possono rivedere anche a distanza di breve tempo norme, che non sono più adeguate, che non sono più confacenti a quelle che sono le richieste, le rivendicazioni, le necessità delle popolazioni. Il collega Corsini prima ha fatto una critica sull'atteggiamento che è stato assunto in passato dal Consiglio regionale, per quanto riguarda la proliferazione dei comuni. Dobbiamo su questo argomento portare la nostra attenzione per diagnosticare quali sono state le cause che hanno portato le popolazioni a chiedere la ricostituzione dei comuni: è stata una reazione, una reazione alla costituzione, all'accentramento obbligatorio che era stato fatto in passato. Quindi bisogna cercare di evitare questo. Noi oggi però riconosciamo che effettivamente le riunificazioni, soprattutto dal punto di vista funzionale, dal punto di vista finanziario, rappresentano una opportunità, però bisogna arrivare attraverso la persuasione, bisogna arrivare attraverso la collaborazione delle popolazioni, perché diversamente si creerebbe la stessa reazione, si creerebbero le stesse

contrarietà, gli stessi contrasti. Quello che soprattutto noi dobbiamo fare è di facilitare il più possibile queste unificazioni. E infatti si è già iniziato da parte della Provincia, da parte della Regione, con l'accordo delle popolazioni, con l'accordo quindi di coloro che sono gli artefici di una vita collettiva. Quindi mi pare che questa sia la strada migliore. Quindi la politica di unificazione è senz'altro utile. Però ripeto e sostengo la convinzione che ci sia l'apporto, la collaborazione delle popolazioni interessate. Quello che dobbiamo poi garantire è la funzionalità di questi enti, di questi comuni, la funzionalità soprattutto per alleggerire le complicazioni burocratiche. Guardate che le continue modificazioni, pur dando un apporto positivo, creano delle complicazioni, in quanto gli interpreti di queste norme si trovano di fronte a una numerosa raccolta di leggi che crea delle difficoltà, ed è un po' il difetto del sistema della legislazione italiana. Quindi noi dobbiamo cercare di semplificare e soprattutto dobbiamo cercare, se possibile, di raccogliere queste modifiche in un unico testo, in modo che i segretari, gli amministratori, tutti coloro che devono interpretare e applicare queste norme di legge, non siano costretti a ricorrere a numerosi testi. Io penso che la Regione dovrebbe affrontare questo problema. Noi dobbiamo cercare soprattutto di garantire la scrupolosa ed onesta applicazione delle norme di legge. E dico questo soprattutto perché, per l'esperienza che ho avuto in Provincia, ho notato l'esistenza di una volontà degli amministratori di uscire da quelle che sono le norme che legano gli amministratori stessi a determinate discipline. Bisogna evitare soprattutto gli abusi, bisogna evitare che ci siano degli eccessi di indebitamento, bisogna evitare che si verifichino anche nel Trentino e nell'Alto Adige i casi scandalosi delle amministrazioni, soprattutto delle ammi-

nistrazioni grosse, vedi il comune di Roma, che non è certo esempio di serietà e di oculatezza. La tendenza si manifestava anche da noi. Ecco la necessità di far rientrare questi amministratori nella convinzione che anche se le leggi e le norme che regolano la vita dei comuni qualche volta comportano delle difficoltà, comportano delle remore, bisogna scrupolosamente mantenersi legati a queste norme e a questa disciplina. Non vorrei che si verificasse poi che le amministrazioni comunali, che hanno dei compiti ben chiari, soprattutto compiti di interesse pubblico, non diventino delle amministrazioni private degli amministratori, perché anche questo si è verificato. Ma naturalmente dipende dalle norme e dalle volontà degli organi di vigilanza e di tutela di mantenerli nell'ambito di una stretta disciplina. Questo non significa togliere l'autonomia. Io sono sostenitore dell'autonomia dei comuni; bisogna attribuire agli amministratori le proprie responsabilità. Quindi non togliere, non sopprimere, non indebolire l'autonomia comunale, però chiedere agli amministratori di mantenersi rigidamente sul piano della onestà amministrativa. Abbiamo avuto dei clamorosi esempi. Mi pare che non ci sia da stupirsi se io ritengo di sottolineare questo argomento, in quanto ci sono stati dei clamorosi esempi, per fortuna non nella regione Trentino-Alto Adige, però dobbiamo possibilmente prevenire affinché non si verifichi malcostume amministrativo anche nelle nostre province di Trento e di Bolzano. Ecco perché è necessario da parte nostra dare delle norme il più precise possibile e più chiare possibili, sia dal punto della attuazione, sia dal punto dell'interpretazione. I comuni non possono più essere limitati al servizio di anagrafe o di stato civile; molti sono i compiti, vasti, delicati; i comuni devono prendere parte alla vita economica e dare il proprio contributo a favore delle

popolazioni, però sempre limitatamente a quella forma di stimolo che è consentita dalla legge.

Nell'attuale provvedimento ci sono delle norme sostanziali e vi sono delle norme formali. È stata proprio prima richiamata e riconosciuta la validità delle norme di un valore innovativo sostanziale; quindi con questa legge si fa un passo avanti. Non sarà completa, però si fa un passo avanti. Ma io vorrei rivolgermi al signor assessore perché si cerchi di completare questa riforma delle norme che regolano la vita dei comuni e di unificare queste norme in un testo unico. Ci vorrà del tempo, ma questa è senz'altro possibile.

Le amministrazioni comunali alle volte non hanno una visione precisa, una visione esatta di quelli che sono i limiti stretti dei propri bisogni, dei propri diritti, delle proprie esigenze. E in occasione di discussione o di colloqui con gli amministratori si manifesta una certa nebulosità di questi compiti e di queste attribuzioni di poteri alle amministrazioni comunali, e si esprime lo stupore per non aver potuto agire, per non aver potuto operare con estrema libertà e con estrema autonomia. Ecco quindi la opportunità, non appena si è affrontato il problema delle modifiche delle norme riguardanti i comuni, di raccogliere questi amministratori, soprattutto i segretari, per illustrare la volontà del legislatore, per illustrare quali sono i limiti che il legislatore ha voluto, attraverso quelle determinate norme, attribuire ai comuni.

Io sono convinto, signori consiglieri, che, pur rispettando nella maggiore ampiezza l'autonomia del comune, si riuscirà senz'altro a far sì che gli amministratori comunali, consci delle loro responsabilità, operino, specialmente nella nostra regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della legge, operino soprattutto nell'interesse delle popolazioni. Ci deve essere una

collaborazione fra gli organi di tutela e le amministrazioni comunali, però quando un amministratore comunale ha la tendenza di uscire da quelle che sono le attribuzioni e i poteri e rappresenta la volontà di trasformare la pubblica amministrazione in amministrazione privata, in quel momento si deve entrare con estrema decisione per reprimere questa volontà. In questa maniera si educeranno gli amministratori della regione Trentino-Alto Adige al senso di responsabilità e soprattutto alla convinzione che la pubblica amministrazione ha dei determinati obblighi, ha dei determinati diritti, i quali non possono essere in alcun modo superati.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Änderungen zur Gemeindeordnung vom 21. Oktober 1963, die fünf Jahre nach Inkrafttreten der ersten regionalen Gemeindeordnung erfolgen, werden seit zwei Jahren nur rein formell behandelt. Vorher hat es in Südtirol innerhalb des Gemeindeverbandes und innerhalb einer Kommission Beratungen über die notwendigen Abänderungen gegeben, um die Gemeindeordnung auf den heutigen Stand zu bringen und in der neben dem Gemeindeverband auch die beiden Landesausschüsse vertreten waren. Nicht nur die durch konsequentere Anwendung gewisser Grundsätze in diesen fünf Jahren gewonnene Erfahrung sollte man sich zunutze machen, es sollten aber auch verschiedene Gesetze, die sich auf die Gemeinden beziehen, berücksichtigt werden. Auch bei diesem Gesetz kann nicht genug betont werden, daß die Region Trentino-Südtirol hinsichtlich der

Durchführung der Gemeindeautonomie, wie es die Verfassung in einem allgemeinen Grundsatz vorsieht, am radikalsten vorgegangen ist. Es wurden allerdings einige Artikel vom Verfassungsgerichtshof gestrichen, trotzdem nimmt die Region in der Durchführung der Gemeindeautonomie den ersten Platz ein. Darunter verstehe ich in erster Linie, daß die Kontrollen, letzten Endes auch die Gesetzmäßigkeitskontrolle des Landesausschusses, verringert werden. Dies ist in zweifacher Hinsicht eine Revolution gegenüber dem noch heute in Italien — mit Ausnahme von Sizilien, Sardinien und von uns — bestehenden Gemeindegesetz, wonach es nicht nur die Gesetzmäßigkeitskontrolle gibt, sondern auch die sogenannte meritorische Kontrolle über bestimmte Beschlüsse, d.h. der Provinzverwaltungsausschuß unter Vorsitz des Präfekten kann aus inhaltlichen oder meritorischen Erwägungen die Genehmigung erteilen oder nicht. Daneben gibt es noch eine unübersichtbare Anzahl von Fällen, für die Sondergenehmigungen verschiedener Art notwendig sind, wie zum Beispiel die Sondergenehmigung (approvazione speciale) durch die Ministerien. Wir haben hinsichtlich des seit 1963 bestehenden Textes von dem die Fassung verbessert wird, den Standpunkt vertreten, Sondergenehmigungen zumindest dort zu gewähren und durch die Gesetzmäßigkeitskontrolle des Landesausschusses voll zu ersetzen, wo die Region und die Provinz die Gesetzgebungsbefugnis haben. Wir haben Sondergesetze auf verschiedenen Sachgebieten, wie z.B. das Sondergesetz über die Lokalfinanzen und über die Abrechnungen. Somit muss wenigstens auf diesen Sachgebieten die Sondergenehmigung durch die Gesetzmäßigkeitskontrolle wegfallen. Das ist ein Punkt.

Wir haben letztes Mal versucht, die Anzahl der zur Kontrolle einzusendenden Ge-

meindebeschlüsse um ein Drittel zu verringern. Jedoch hat es der Verfassungsgerichtshof nicht erlaubt, obwohl dies eine große Erleichterung gebracht hätte. Die Formulierung ist dieses Mal abgeändert worden. Jene Beschlüsse, die die Folge früherer Grundsatzbestimmungen waren, brauchen deshalb nicht mehr vorgelegt zu werden. Somit erübrigt sich der Einwand, daß alle Amtshandlungen an sich der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfen sind. Beschlüsse, die aufgrund früherer Beschlüßfassungen getroffen werden, sind laut Grundsatz der staatlichen Gesetzgebung nicht kontrollpflichtig. Es sollte versucht werden, die Gemeindeautonomie auf diesen zwei Punkten aufzubauen.

Schon im ursprünglichen Gesetz ist uns klar geworden, daß eine echte Autonomie trotz der Gesetzmäßigkeitskontrolle nicht denkbar ist. Auch unter einer echten Autonomie kann es vorkommen, daß die Gemeinden Fehler machen und auch eine Kontrolle kann Fehler nicht verhindern. Insofern die Beschlüsse gesetzmäßig sind, werden sie im Rahmen der Gesetze gefaßt werden. Die Gemeinde, als autonome Körperschaft, kann die Verantwortung für ihre mehr oder weniger bewußt gemachten Fehler nicht auf die Provinz oder die Region abschieben. Sie muß selbst dafür die Folgen tragen.

Soviel mir als Präsident der Kommission bekannt ist, sind sich sowohl die Kommission mit dem Regionalausschuß als auch die große Mehrheit des Regionalrates über den Text dieser Abänderung mit Ausnahme des Art. 57 der Gemeindeordnung einig. Auf diesen Artikel will ich jetzt nicht weiter eingehen. Er muß aber erörtert werden. Ich möchte dazu nur sagen, daß ich diesbezüglich die Sozialisten nicht verstehe. Wenn wir die Gemeindeautonomie bejahen und auf eine Vereinfachung hin-

arbeiten wollen, ohne die notwendige Kontrolle aufzugeben, dann dürfen wir aufgrund der gemachten Erfahrungen nicht auch auf gewissen Einschränkungen bestehen.

In der regionalen Gemeindeordnung sind immerhin noch Vorschriften geblieben, die in den Durchführungsbestimmungen über Friaul hinsichtlich Gemeindeaufsicht und Gemeindeordnung dem Staate vorbehalten bleiben, z.B. die Kontrolle hinsichtlich der sogenannten Dringlichkeitsverordnungen, die der Bürgermeister zwecks Sicherheitsvorkehrungen, im Bauwesen, im Wohnungswesen usw. erläßt. Mit unserem Gesetz wird die autonome Sphäre geregelt, also alles was die Gemeinde und die Kontrolle betrifft.

Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, daß es sich gelohnt hat, diese Vorstöße im Sinne einer Ausdehnung des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde zu regeln. Dies hat zur Folge, daß die Gesetzmäßigkeitskontrolle des Landesausschusses vorgenommen werden kann und keine Sondergenehmigungen mehr gestattet sind. Vom Subsidiaritätsgrundsatz ausgehend, wird sich dies für die Autonomie der Gemeinden lohnen. Wenn Angelegenheiten unter örtlicher Verantwortung und mit örtlichen Kräften erledigt werden können, sollte es nicht möglich sein, sich auf höhere Stellen zu berufen, auch wenn diese noch so demokratisch bestellt sind.

(Le modifiche alle norme sull'ordinamento dei Comuni del 21 ottobre 1963, che vengono approvate soltanto ora, dunque 5 anni dopo l'entrata in vigore del primo ordinamento regionale sui Comuni, sono da due anni oggetto di una discussione puramente formale. Per aggiornare in certo qual modo l'ordinamento in parola, tempo addietro il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché l'apposita Commissione, nella quale oltre al sopraccitato

Consorzio erano rappresentate anche le due Giunte provinciali, avviavano nel loro ambito delle consultazioni in merito alle necessarie modifiche da attuarsi. Non si dovrebbe far tesoro soltanto delle esperienze fatte in questi cinque anni in base ad una più coerente applicazione di certi principi, ma si dovrebbero anche rispettare le diverse leggi relative ai Comuni. Anche in occasione di questa legge non si sottolineerà mai abbastanza, come la Regione del Trentino-Alto Adige nell'attuazione dell'autonomia comunale, prevista dalla Costituzione come principio di massima, abbia scelto una procedura piuttosto radicale. Sebbene la Corte costituzionale abbia provveduto a depennare alcuni articoli, la Regione primeggia nell'attuazione dell'autonomia comunale. Innanzitutto ritengo che con tale provvedimento si riducano i controlli, compreso quello della legittimità spettante alla Giunta provinciale. Ciò rivoluziona in due sensi la legge nazionale sui Comuni — eccezion fatta per le Regioni autonome della Sicilia e della Sardegna — secondo cui non esiste soltanto il controllo di legittimità, ma anche il cosiddetto controllo di merito su certe delibere, vale a dire che la Giunta provinciale sotto la Presidenza del Prefetto può, per considerazioni meritorie o di contenuto approvarle o respingerle. Vi sono inoltre innumerevoli casi, in cui è necessario ricorrere alle approvazioni speciali di vario genere, per esempio alle approvazioni speciali da parte dei Ministeri. A proposito del testo esistente dall'anno 1963, la cui stesura è stata migliorata, siamo sempre stati dell'avviso di ricorrere ad approvazioni speciali o di sostituirle per il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale e cioè per quei settori la cui competenza legislativa nell'ambito della Regione e Provincia. Abbiamo leggi speciali che riguardano diversi settori, come ad esempio la legge speciale sulle

finanze locali e sui resoconti. In questi settori almeno dovrebbe venir soppressa l'approvazione speciale mediante il controllo di legittimità. Tutto questo riguarda il primo punto.

La scorsa volta abbiamo cercato di ridurre di un terzo le delibere comunali soggette a controllo. Purtroppo la Corte costituzionale non è stata dello stesso avviso, sebbene il provvedimento in parola sarebbe stato di grande sollievo. Questa volta invece è stata modificata la formulazione. Quelle delibere che sono la conseguenza delle precedenti norme di massima, non sono più soggette a controllo. In tal modo non si può più sollevare l'eccezione che tutti gli atti d'ufficio vanno soggetti al controllo di legittimità. Le delibere che vengono approvate sulla base delle precedenti delibere secondo la legislazione dello Stato non vanno più obbligatoriamente soggette al controllo di cui sopra. Si dovrebbe dunque cercare di costruire su questi due punti l'autonomia comunale.

Già in occasione della legge originaria ci è parso evidente che non è possibile creare, nonostante il controllo di legittimità, una vera e propria autonomia. Non è detto che i Comuni non incorrano in errori se anche godessero di una vera autonomia, ma in tal caso nemmeno il controllo di cui si è fatto cenno sopra potrebbe impedire eventuali errori. Le delibere legittime vengono prese nell'ambito delle leggi. I Comuni come enti autonomi non possono scaricare alla Provincia o Regione la responsabilità degli errori commessi più o meno consciamente, ma dovranno assumersi le relative conseguenze.

Per quanto io sappia in qualità di Presidente della Commissione, questa unitamente alla Giunta regionale, nonché la maggioranza del Consiglio regionale concordano sul testo di questa modifica, eccezion fatta per l'art. 57 dell'ordinamento sui Comuni. Per ora non intendo

entrare in merito a questo articolo, che dovrà comunque essere discusso. A tal proposito devo soltanto dire che non comprendo l'atteggiamento dei socialisti. Se desideriamo approvare l'autonomia comunale senza rinunciare al necessario controllo, in base alle esperienze fatte non possiamo insistere su certe limitazioni.

Nell'ordinamento comunale della Regione, sono tuttavia rimaste delle norme che, per quanto riguarda la Regione autonoma del Friuli, sono riservate, ai sensi delle norme d'attuazione, esclusivamente allo Stato e precisamente in materia di vigilanza e di ordinamento sui Comuni, per esempio il controllo sui provvedimenti d'urgenza che il sindaco emana quali misure di sicurezza nell'edilizia, in materia di alloggio ecc. Con la nostra legge si regola la sfera autonoma, cioè tutto quanto riguarda il Comune e relativo controllo.

Con ciò vorrei dire che è veramente valsa la pena regolare questa materia nel senso di estensione della sfera d'azione del Comune. Di conseguenza è data la possibilità alla Giunta provinciale di eseguire il controllo di legittimità senza dover ricorrere alle approvazioni speciali. Partendo dunque dal punto di vista del principio di sussidiarietà, ciò risulterà utile all'autonomia dei Comuni. Qualora le questioni possono essere risolte sotto la responsabilità locale e con forze in loco, non dovrebbe essere più necessario richiamarsi agli organi superiori, sebbene questi siano dotati di un alto senso democratico).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Margonari.

MARGONARI (D.C.): Mi pare giusto che

che anche il nostro gruppo prenda la parola su questo argomento, soprattutto dopo le affermazioni abbastanza dure del cons. Corsini nei riguardi di una politica che, secondo lui, la democrazia cristiana avrebbe fatto dal 1945 o dal 1948 in poi per la proliferazione dei comuni. A questo proposito io ritengo opportuno ritornare su qualche dato che avevo già prospettato nella discussione generale del bilancio, quando si trattava la parte che riguardava gli enti locali. E desidero a questo proposito ricordare anche al prof. Corsini, che qui purtroppo non vedo, che i comuni prima del 1918 nel Trentino erano 380, anzi più di 380, e che rimasero tali fino al 1924, quando con provvedimenti fascisti vennero ridotti d'autorità a 111. Era evidente che per la situazione psicologica dei cittadini costretti a vivere entro un vestito che non si erano scelti liberamente, dopo la fine della guerra, con l'esplosione democratica, con il desiderio di libertà, in tutti i comuni del Trentino, presso tutte le popolazioni, ci fu questo desiderio di tornare alla situazione precedente. Ciò non toglie che proprio l'opera della democrazia cristiana in questo particolare delicato settore, riuscì a limitare la ricostituzione di comuni, non già fino a 380 come erano prima, ma a 227; numero eccessivo egualmente, noi lo continuiamo a dire, ma certamente inferiore ai 380 che c'erano durante il periodo precedente al primo conflitto mondiale. Di questi comuni ricostituiti, circa 40 sono stati fatti con decreto legge, cioè direttamente con provvedimento ministeriale, perché ancora la Regione non c'era. Gli altri, circa 72, sono stati fatti poi con legge regionale, dal 1948 in poi. Si tenga presente a questo proposito che non ci fu una machiavellica predisposizione da parte del partito, un programma che volesse arrivare a creare i centri di potere, arrivare a creare i piccoli centri o i grandi

centri di potere nella provincia, al fine di poter dominare politicamente. Anzi si potrebbe dire che in certi casi proprio la democrazia cristiana, e penso anche altre forze politiche, abbiano contribuito a questo, hanno impedito che molti comuni venissero ricostituiti. Io sono di Trento, e ricordo che nel comune di Trento c'è stata una certa agitazione nel dopoguerra, per cui molti degli ex comuni che facevano parte del comune di Trento, attraverso movimenti che si erano lì per lì costituiti, volevano ricostituirsi in comune autonomo. Ma in quell'occasione proprio la democrazia cristiana, attraverso i propri organi, attraverso i propri dirigenti, ha fatto opera di persuasione, perché i comuni, le grosse frazioni, ex comuni del comune di Trento, non si dividessero dal comune. E questo effettivamente è stato fatto. Potrei ricordare anche il comune di Pejo, dove molte frazioni, ex comuni, sono rimaste legate in un unico comune, proprio anche qui per l'intervento e per l'azione, efficace azione della democrazia cristiana a questo proposito.

Non ritengo poi molto obiettivo quanto è stato detto precedentemente dal collega Corsini in merito a questo atteggiamento della democrazia cristiana nel riguardo della ricostituzione dei comuni. Perché — se ho ben capito, può darsi che io non abbia capito bene — il prof. Corsini ci critica là dove noi abbiamo ricostituito i comuni e ci critica anche dove non li abbiamo ricostituiti. Commezadura non ebbe la fortuna, secondo quello che forse i censiti ritenevano allora, di avere la divisione, così Taio non ebbe la divisione, e lì abbiamo fatto male; mentre invece da tutte le altre parti dove si è proceduto, attraverso le normali vie della legge, a ricostituire i comuni, lì abbiamo fatto ancora male. Quindi effettivamente o abbiamo fatto bene da una parte e male dall'altra, o bene

dall'altra e male da questa. Non si può, seguendo una certa linea, far sempre male in un senso e anche nell'altro. Tanto più che questa materia venne regolata da una legge, la legge 16 del 1950, la quale prevedeva per la ricostituzione di ogni comune un referendum e i referendum, se fosse di andare a vedere quei documenti, davano dei dati veramente elevati per il sì della ricostituzione, per la suddivisione di questi comuni che erano stati costituiti dal fascismo in modo coattivo e che nell'esplosione libertaria e democratica del dopoguerra non vedevano di meglio che ricostituirsi. E poi oltre al referendum, c'era anche da parte degli enti superiori, da parte della Regione, l'esame della situazione economica del comune che andava ricostituendosi, affinché la situazione finanziaria dei singoli comuni fosse autosufficiente. E questi bilanci che venivano presentati dai costituendi comuni, dai comuni che chiedevano la costituzione, erano effettivamente tutti tali da consentire una certa tranquillità all'ente superiore che acconsentiva di ricostituire il comune secondo la volontà popolare, secondo cioè il principio di libertà, che penso anche il prof. Corsini ritenga giusto. Effettivamente a lungo andare poi le situazioni si sono mutate, e la situazione economica dei comuni non è che sia mutata soltanto nel Trentino e soltanto per i piccoli comuni; è un fenomeno italiano, per non dire addirittura europeo, perché anche in Germania io so che preoccupazioni per i deficit dei comuni, e così anche in altre regioni, ce ne sono e sono molto forti. Quindi bisogna secondo noi essere forse più vicini alla realtà, alla realtà di allora, perché allora effettivamente le cose andavano in quel modo e i provvedimenti presi dagli enti non potevano cozzare contro la grande volontà popolare e contro anche gli esami delle situazioni economiche che non davano preoccupazioni per allora. Bisogna riconoscere che

oggi la situazione effettivamente è diversa: in un mondo che è in continuo movimento, venti anni sono tanti e in vent'anni la situazione cambia. Se noi allora avessimo avuto una linea politica non potremo certamente continuarla anche oggi, perché è forse una delle cose indispensabili nella politica adeguarsi alle situazioni e camminare coi tempi, anzi sarebbe da parte nostra molto utile poter precedere i tempi, se fosse possibile, e non fermarsi a schemi, a dogmi, a principi che hanno un valore sempre relativo e soprattutto non camminano come camminano i tempi.

Questo era quanto ritenevo giusto dire, a proposito di quanto precedentemente detto dal collega prof. Corsini, e aggiungo con compiacimento per la Giunta e per l'assessore perché questo disegno di legge secondo noi contiene alcune norme veramente utili ai fini di un ridimensionamento in questo particolare delicato settore.

PRESIDENTE: La parola al consiglier Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per aggiungere, per un amore di precisazione storica, qualche cosa a quanto ha detto il collega Margonari in questo momento. Prima questione: Trento. Non so se ricorda il collega Margonari, che io nel '45 avevo l'onore di essere assessore alla pubblica istruzione del comune di Trento, quando era sindaco Gigino Battisti, e che la questione della separazione delle frazioni, degli 11 ex comuni ora frazioni di Trento, era venuto in discussione prima che fosse sindaco l'avv. Odorizzi. Lo ricordo benissimo, perché è stata una questione un po' curiosa, anche da un punto di vista formale, per quanto riguarda la votazione. Co-

munque mi piace riconoscere che in quella occasione eravamo di fronte a degli organi non formali, perché non c'era ancora la Giunta nominata dal prefetto e non c'era un consiglio comunale. E la maggioranza che ha respinto un provvedimento — che avrebbe potuto essere anche quello molto criticabile, perché sarebbe stata una delibera non molto legittima, ma comunque in quei mesi si facevano tante cose che non erano proprio secondo la legge e c'è stato anche il pericolo di fare questa — la maggioranza si è costituita con la differenza di un sol voto, per cui è esatto che la democrazia cristiana, in quella occasione, si è opposta, i rappresentanti della democrazia cristiana. Altrettanto esatto che si sono opposti i due o tre rappresentanti del partito liberale, me compreso, e che — ricordo bene, è stata una cosa molto criticata — il sindaco Gigino Battisti, avendo votato per ultimo, ha detto: io sono democratico, seguo la maggioranza, che non si era ancora, per dir la verità, chiaramente definita. E il voto contrario del sindaco Gigino Battisti è stato quello che ha determinato, come l'ago della bilancia, la non presa in considerazione di questa domanda. Perciò merito della D.C. merito anche degli altri partiti che si sono opposti. Comunque questo è del '45, prima che fosse iniziata la Regione, prima che si incominciasse questa politica di proliferazione dei nuovi comuni. Voi dite: ma allora ci si dice che abbiamo fatto male quando li abbiamo costituiti e abbiamo fatto male anche quando non li abbiamo costituiti! Sì, collega Margonari, proprio è il caso di dire che avete fatto male nell'uno e nell'altro caso. E vi dico subito anche il perché. È ragionevole la cosa, perché nel momento in cui ci si pone su un indirizzo, diventa doppiamente sbagliato e doppiamente iniquo, all'interno di un indirizzo che magari non sia utile e produttore, fare delle scelte di forme per al-

cuni, in contrasto con quelle che si fanno per tutti. Questo era il senso della mia critica. E non potete dire che non avete fatto delle scelte di partito. E vengo all'ultimo argomento: esiste il referendum. Io non credo di rivelare nessun mistero, perché ne ho già parlato quando ho parlato proprio della separazione di Taio: se c'è stato qualche cosa che ha dimostrato come il referendum possa essere usato a seconda della volontà che la Giunta e il legislatore in quel determinato momento ha, è proprio il caso di Taio. Qui ci sono testimoni, uomini che erano in Giunta anche allora. La prima relazione elaborata dagli uffici e dall'assessorato, per quanto riguarda il referendum di Taio, era una relazione che concludeva dicendo che i dati del referendum . . .

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): Va bene. Era una relazione elaborata dagli uffici e sotto la responsabilità dell'assessore allora competente in materia, in cui si diceva che quei dati dimostravano come le popolazioni non volessero la separazione dei comuni. Poi è mutata l'atmosfera politica della Giunta. Gli stessi identici risultati del referendum, poiché la volontà politica della Giunta era mutata, sono stati utilizzati per dimostrare come le popolazioni del comune e delle frazioni di Taio volessero la separazione. Poi è mutata ancora la situazione politica della Giunta e di fronte alla mia proposta di legge di separazione delle frazioni e del comune di Taio, sempre con gli stessi identici risultati dello stesso referendum, perché ne è stato fatto un solo, si è tornati alla tesi iniziale e si è detto: il referendum dice che le popolazioni non vogliono la separazione. Per cui è vero che la legge pre-

vede il referendum, ma è altrettanto vero che da forme di referendum di questo tipo, con delle domande che si accavallano, parte per le frazioni, parte per il centro, gli astenuti, i non partecipanti, da forme di referendum di questo tipo, signor assessore, si possono tirare tutte le conclusioni che si vogliono, e pertanto non è a mio avviso una argomentazione che riesca a togliere quelle critiche che io precedentemente avevo fatto. Comunque il mio intervento era questo, e mi pare di averlo detto con chiarezza: che nel momento in cui mettiamo mano a questa materia un'altra volta, a mio avviso si escorpori questo, si faccia un disegno di legge *ad hoc* e si diano delle norme precise e inequivocabili e più di tutto si conformi un *iter* sufficientemente lungo e sufficientemente garantito da possibilità di ricorso in ogni momento della procedura.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Secondo la prassi che abbiamo instaurata l'assessore chiude la discussione generale; poi si riprende la discussione articolata.

La parola all'assessore.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Cercherò di rispondere alle principali richieste che qui sono state fatte, perché qualche argomento dovrebbe essere maggiormente approfondito, specialmente il problema dei ricorsi. Io vorrei dire al cons. Corsini, che critica la commissione statutaria dove si dice che si deve provvedere con legge a costituire nuovi comuni, che c'è l'art. 133 della Costituzione, che stabilisce che anche per le altre regioni, per tutte le regioni d'Italia, si deve provvedere con legge alla costituzione di nuovi comuni, così come lo Stato deve provvedere con legge alla costi-

tuzione di nuove province. Perciò a questo riguardo nella nostra regione siamo nella stessa situazione. Per quanto riguarda i ricorsi in materia di deliberazioni o di altre cose, noi abbiamo una legislazione un po' diversa da quella dello Stato. Comunque è un argomento che dovrebbe essere approfondito e magari su qualche articolo potremmo eventualmente anche discutere. Ma in sede generale diciamo che la Regione deve osservare lo Statuto così com'è, il quale Statuto stabilisce che i nuovi comuni devono essere fatti con legge. Così le modificazioni dei comuni, i trasferimenti di territorio, così le unificazioni. Vorrei dirle inoltre, per quanto riguarda il referendum, che non è che la legge attuale del referendum si possa modificare come si vuole. Si tenga presente per esempio che abbiamo una modifica sostanziale, dal '63 ad oggi. Ora diciamo che il referendum è valido se c'è almeno la partecipazione del 50% dei votanti, ciò che prima non era stabilito. Mi ricordo proprio nel caso di Taio, io non ero assessore competente, ma mi pare che in qualche frazione o nel complesso non si era raggiunto il 50%, se non erro. Adesso invece è prescritto che ci sia il 50%, e per le indicazioni è prescritto che ci sia la maggioranza su quella partecipazione che deve essere di oltre il 50%. Quindi una maggior sicurezza è stata data. Tenga presente però che il referendum non è vincolante per il Consiglio regionale, perché l'ultima decisione spetta al Consiglio regionale. E lei si ricorderà certamente o avrà letto che nella legislatura '52-56 abbiamo avuto dei comuni costituiti con maggioranze veramente minime. Mi ricordo il comune di Nogarredo, costituito con 18 voti favorevoli e 17 contrari; mi ricordo il comune di Ospedaletto, del quale fu negata la costituzione con 16 voti contrari e 15 voti favorevoli, e un anno dopo o due anni dopo costituito con 19 voti favorevoli

e 18 contrari. Ciò che dimostra che non era talvolta nè il gruppo della democrazia cristiana nè gli altri gruppi che condizionavano il Consiglio regionale a determinate decisioni. Io voglio dire però, che la situazione del dopoguerra, dal '46 al '55 o al '58, nell'epoca della costituzione dei maggiori comuni, in realtà era un po' diversa. Tenga presente che vi sono stati dei comuni, o meglio degli ex comuni, che hanno chiesto di essere costituiti in comuni autonomi per risolvere determinati loro problemi comunali e tuttora sono disposti a unificarsi con altri. È il caso di Baselga di Vezzano e di Vigolo Baselga, i cui amministratori mi dichiaravano, non più tardi di 2-3 mesi fa, di essersi aggregati a Vezzano per risolvere determinati problemi di opere pubbliche, che sono stati risolti in un decennio. È vero che questa era anche una reazione legittima alla costituzione forzata di grandi comuni o di unificazione fatta nel '27-'31. È vero anche il dato citato dal cons. Margonari, che 380 comuni erano allora e ne sono stati ricostituiti 111, che assieme agli altri 117, meno uno, sono poi arrivati al numero di 227. Quindi da parte della Giunta regionale di allora, da parte della democrazia cristiana, da parte dei componenti la Giunta regionale di allora, dei gruppi di maggioranza, si guardava alla realtà della situazione. Tenga presente che non a tutti i comuni si è detto sì. Oltre al caso che lei ha citato delle frazioni del comune di Trento, che erano ex comuni, e ce ne sono stati anche altri. Tenga presente che la stessa frazione di Fisto, che voleva costituirsi in comune, forse non aveva ragione nel sostenere quella determinata soluzione, perché allora viveva soprattutto sul reddito dei patrimoni forestali. E guardi, le dico una cosa: anche la situazione economica dei comuni di allora era ben diversa. Tenga presente che da uno studio fatto nel mio assessorato, risulta che i comuni, tra il '55

e il '65, per esempio, hanno avuto un aumento di spesa ordinaria del 197% e hanno avuto un aumento dell'entrata fino al 104%. Se guardiamo poi le entrate patrimoniali, sulle quali si basavano per la maggior parte i nostri comuni nel dopoguerra e fino al 1960, praticamente queste entrate patrimoniali hanno avuto una contrazione del 6,50% rispetto a quello che incassavano nel '55. Questo in un decennio. Quindi vede che era un complesso di motivi che davano ragione alla richiesta di autonomia dei comuni, e direi che la Giunta regionale di allora vedeva la realtà della situazione. Desiderio di autonomia, desiderio di risolvere determinati problemi di opere pubbliche o problemi sociali o economici locali. Inoltre utilizzare per i loro centri, per le loro frazioni, per i loro costituendi comuni, i redditi patrimoniali di allora; anche esaminare i loro problemi in sede locale e non andare oltre. Teniamo presente che ci sono state delle frazioni, ex comuni, che si sono ricostituiti, che erano magari lontani dal centro 8, 10 o più km., a volte privi di strade; problema che oggi è stato risolto, per cui non esiste più la situazione di allora. Poi guardi che allora si trattava di risolvere magari problemi di opere pubbliche o strade od altre cose; oggi si tratta di risolvere problemi di posti di lavoro, di industrie, di valorizzazione economica e sociale di determinate zone dal lato turistico. Certamente problemi che non possono essere affrontati da singoli comuni o da piccoli comuni e naturalmente i problemi di oggi sono ben diversi, perché oggi gli amministratori comunali, la gente stessa, si è resa conto che ci sono problemi ben più ampi della cubettatura della piazza o dell'asfaltatura della strada principale, problemi che vanno in tema proprio economico, sociale, di industrializzazione o di grandi strade, o di superstrade, problemi che vanno affrontati in sede supercomunale, in sede comprensoriale,

in sede di vallata o addirittura in sede provinciale. Quindi non si tratta di una inversione di tendenza o di una inversione di politica da parte della democrazia cristiana o della Giunta di centrosinistra, per una decisione basata su argomenti non motivati, ma su una situazione reale che esiste. Già il primo provvedimento di unificazione è passato, quello di Vigolo Baselga, dovrebbe scadere proprio in questi giorni il visto governativo; poi altri provvedimenti è augurabile che possano avvenire in questa legislatura, anche se è giusto tener presente quello che dice lei, prof. Corsini, che le popolazioni, prima di unificarle, bisogna interpellarle e vedere, oltre la situazione economica, se c'è veramente la volontà di andare d'accordo.

Una politica di unificazione si sta facendo da parte della Giunta regionale, soprattutto attraverso il mio assessorato, ma un riconoscimento va anche alla Giunta provinciale, all'assessorato provinciale degli enti locali di Trento. A Bolzano la situazione è ben diversa, perchè a Trento abbiamo 47 comuni sotto i 500 abitanti — 47 meno due, perchè sono 45 se escludiamo Vigolo Baselga e Baselga di Vezzano — e ne abbiamo altri 53 che sono fra i 500 abitanti e i 1000 abitanti. Bene quindi abbiamo fatto a introdurre in sede di commissione — d'accordo, mi pare, con tutti i gruppi — quella proposta, per i comuni sotto i 500 abitanti, di dare la possibilità di iniziativa per la unificazione non solo alla richiesta di consigli comunali locali, ma anche alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

Guardi però che per gli amministratori c'è sempre questa garanzia del referendum, che con la formula attuale dà maggiore garanzia. È stata fatta qui la proposta dal cons. Corsini di stralciare le norme che riguardano la costituzione di comuni o le variazioni di circoscrizione; praticamente gli artt. 5, 6, 7, 8, mi pare.

Guardi, siamo in presenza di una proposta concreta su questi articoli, siamo in presenza di una proposta che è stata approvata a grande maggioranza dalla commissione competente, anzi, se non erro, all'unanimità. Direi: accettiamo intanto questa proposta e la Giunta regionale, il mio assessorato, o chi seguirà, certamente dovranno completare, integrare queste proposte.

Non so se si possa fare in questa legislatura; è inutile che faccia la promessa, anche perché se la facessi lei direbbe che non sono abituato ad osservare le promesse, anche se la situazione non è così, perché le proposte di legge non è che vengano dall'assessore: devono essere discusse dalla Giunta regionale e devono essere discusse nella politica che la Giunta regionale intende attuare per raggiungere determinati obiettivi, che sono approvati in sede collettiva dalla Giunta regionale. Comunque dei disegni di legge che il mio assessorato ha proposto, alcuni sono stati portati qui, alcuni altri approvati, alcuni altri invece si crede opportuno approfondirli ulteriormente o rinviarli alla prossima legislatura. Per questo caso quindi le dico che mi pare non sia possibile studiare in questa legislatura una legge apposita.

Accettiamo queste disposizioni; sarà opportuno approfondirle e farne magari domani oggetto di un disegno di legge, o in questa o certamente più facilmente nella prossima legislatura. Perché effettivamente c'è anche da sistemare quella situazione, che lei, cons. Corsini aveva portato qui quando si è discusso il disegno di legge sull'unificazione di Baselga di Vezzano: anziché mettere « variazioni circoscrizionali », secondo noi potrebbero andarci dentro anche le unificazioni, specificatamente mettere negli articoli proprio il tema « unificazioni ». Ma ci sono anche altre cose da poter fare. Quindi la mia proposta, che sostengo anche a nome della Giunta, è di lasciare il disegno di legge

così com'è, queste proposte proporle a votazione, impegnandosi, da parte mia o da parte comunque dell'assessorato, di studiare un disegno di legge che sia completo.

Naturalmente qui anche il cons. Benedikter ha toccato questo argomento e ha detto che sarà opportuno arrivare a dei completamenti, a delle integrazioni anche in altri settori. Io voglio dire a questo riguardo che, quando questa legge sarà approvata, il regolamento potrà anche chiarire determinate cose che sono state dette nella legge. Ma certamente per certe disposizioni ci vorrà una legge apposita.

Il cons. Vinante ha detto — mi pare anche il cons. Corsini ed altri — che quando si parla di ordinamento dei comuni è sempre una cosa importante. Ma io le dico che è anche una cosa difficile. Come dicevo l'altro giorno, se è facile fare una legge che stabilisca dei contributi per determinati settori o categorie o istituzioni, è difficile invece quando si va a regolamentazione, perchè bisogna tener conto delle competenze statutarie, si deve tener conto delle altre leggi, delle leggi dello Stato, dell'ordinamento, se la competenza è primaria o è secondaria, soprattutto qui che siamo in situazione proprio di competenza secondaria, cioè si deve tener conto oltre che dei principi della Costituzione italiana, dell'ordinamento giuridico, anche dei principi delle singole leggi dello Stato. Solo nell'ambito di questo e delle norme di attuazione possiamo legiferare. Quindi tanto più è difficile. Basti pensare che il primo disegno di legge sull'ordinamento dei comuni, varato nel '56, è stato approvato nel '63. Ma le voglio dire che anche questo disegno di legge ha un *iter* abbastanza lungo, perché non è da due anni che è in giro, ma è dal maggio '64; allora era assessore l'avv. Bertorelle, l'aveva presentato per tre-quattro modifiche, e poi si sono introdotte via via altre proposte di va-

riazioni ed effettivamente il consorzio dei comuni in sede trentina, le Giunte provinciali ed altri, hanno concorso a integrarlo, a studiarlo, ad approfondirlo, e poi l'assessorato ne ha fatto il coordinamento e la Giunta regionale l'ha approvato. Poi sorgono dei casi che creano difficoltà. Per esempio tutto l'argomento relativo alla decadenza dei sindaci, dei consiglieri, è nato proprio per casi pratici che sono accaduti: il caso del comune di Lana, il caso di altri comuni, in provincia di Trento, in provincia di Bolzano.

Anche il cons. Vinante ha portato degli esempi pratici, derivantigli appunto da esperienze che ha avuto in quell'anno di responsabilità amministrativa all'assessorato agli enti locali. Io dico che bisogna sostenere l'autonomia comunale, anche se è difficile talvolta sostenere la politica della contrazione delle spese generali dei comuni e poi l'autonomia comunale. Bisogna cercare di conciliare.

Politica di unificazione, siamo tutti d'accordo, solo che quando arriviamo ai casi pratici il problema diventa un po' difficoltoso. Mi auguro comunque che passati questi periodi elettorali, sia possibile veramente arrivare ad unificare quelle situazioni di comuni che non possono più reggersi, specialmente in quei comuni che dalla costituzione ad oggi sono sempre stati deficitari, come dimostra lo studio che abbiamo distribuito l'anno scorso, in sede di bilancio. Occorre certamente una collaborazione fra gli organi di tutela e gli organi comunali. Anch'io in sede di consiglio provinciale di Trento, quando si parlava del bilancio dei comuni, sostenevo che le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, oltre che fare attività di repressione e di controllo, facciano anche attività di consiglio, di stimolo, di ordinamento, di assistenza tecnica, specialmente per determinati piccoli comuni, per i comuni che si trovano in difficoltà.

D'accordo che l'autonomia comunale, l'autonomia può portare a fare degli errori. Si dice — dal cons. Benedikter e da altri — che talvolta gli errori dimostrano che bisogna cambiare strada; ma ci vorrebbe un tecnico, una persona, un funzionario, che andasse a spiegare la situazione e dopo naturalmente lasciare decidere liberamente e democraticamente al Consiglio comunale. Però dire le cose come sono, chiarire le disposizioni. È vero che c'è una congerie di leggi, di norme, di regolamenti, di circolari, anche perché qualche competenza in qualche settore, in tema di finanza locale od altro, è ancora del Ministero delle finanze o del Ministero degli interni, per determinate regolamentazioni, e appunto può esserci qualche difficoltà. Il cons. Benedikter riconosce la validità della legge, della riforma che abbiamo fatto. Certamente è una riforma che ci è invidiata da altre regioni o da altre province. Bisogna semplificare; bisogna cercare di eliminare effettivamente tutti i cosiddetti uffici complicazioni affari semplici. Bisogna farli semplici veramente i nostri provvedimenti, le nostre norme. Io credo che si possa arrivare a dei testi unici, ai testi unificati, a delle norme chiare e precise. Ho avuto occasione anche di leggere libri che commentano gli ordinamenti sugli enti locali in Germania, in Francia, in Belgio. Io vedo che molti comuni si trovano in difficoltà, ma direi che la preoccupazione comune è quella di arrivare a costituire dei comuni che abbiano una consistenza di abitanti e una consistenza finanziaria e di estensione, che sia per lo meno sui 3 mila abitanti. Direi che questa preoccupazione c'è dall'est all'ovest.

Qualche mese fa parlavo con un sindaco di un comune della Slovenia, e mi diceva che anch'essi si trovavano nelle stesse difficoltà, appunto per la mancanza di popolazione, per la mancanza di consistenza finanziaria.

Dare responsabilità agli amministratori. Il cons. Benedikter lo disse soprattutto in relazione all'art. 57. Comunque qui la Giunta regionale ha proposto di non fare alcuna variazione a questo riguardo, ma se il cons. Benedikter vorrà sostenere questa tesi, in quel momento noi diremo le ragioni per le quali non abbiamo ritenuto opportuno di fare una riforma a questo riguardo.

Mi pare che questa legge possa essere approvata con tranquillità dal Consiglio regionale, perché va a perfezionare delle norme esistenti, va a integrare le norme esistenti, va a coordinare anche delle disposizioni date in campo nazionale — vedi le leggi sui bilanci ed altre cose —; ma va a portare soprattutto l'intenzione, la volontà politica che la Giunta regionale debba arrivare a queste unificazioni. Si stabilisce effettivamente — ed è la disposizione più importante — che i comuni sotto i 500 abitanti si possano unificare e che la richiesta, come dicevo prima, possa essere fatta dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale, oltre che dai Consigli comunali. Inoltre si stabilisce anche la norma che le frazioni, per essere costituite a nuovi comuni, devono avere almeno la consistenza di mille abitanti. In sede di commissione qualcuno aveva proposto i 2 mila, aveva proposto i 3 mila. La maggioranza della commissione, d'accordo con la Giunta, ha creduto opportuno di fissare 1.000. È per lo meno un principio, è per lo meno un inizio a questo riguardo. Ci sono altre disposizioni importanti in questo disegno di legge, che regolano meglio i rapporti e coordinano meglio l'attività fra Giunta comunale e Consiglio comunale; anche disposizioni di carattere finanziario, che i nostri comuni stanno aspettando. È un disegno di legge che garantisce ulteriormente l'autonomia comunale, dà chiarezza alle disposizioni e certamente contribui-

sce anche a diminuire il lavoro dei nostri comuni nei rapporti con gli organi di tutela. Certamente sarà compito dell'assessorato, della Giunta regionale, di seguire ulteriormente il problema dei comuni, che è certamente in evoluzione, soprattutto perché si spera che in questa nuova legislatura anche il Parlamento nazionale affronti sul serio il sistema della finanza locale, che è uno dei temi fondamentali, oltre quello della burocrazia dei nostri comuni dobbiamo dare loro i mezzi per poter affrontare e per poter assolvere i loro compiti.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Facciamo cinque minuti di sospensione.

(Ore 12.30).

Ore 12.50.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I Comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale non devolute per legge alla competenza di altri enti ».

È in discussione l'art. 1. Chi prende la parola all'art. 1? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io non sono favorevole al testo presentato dalla commissione. Dico che anche quello presentato dalla Giunta mi sembra un poco pleonastico e inutile, perché il comune ha delle proprie funzioni che sono assegnate e dalla legge sull'ordinamento dei comuni e da tutte le altre leggi che facciamo direttamente richiamo all'intervento attivo della amministrazione comunale. Per cui già la sostituzione di questo terzo comma dell'art. 1, che viene un poco ancora ad allargare nel modo più dottrinale che pratico, le possibilità di attività del comune, potrebbe ritenersi completamente inutile, e caso mai potrebbe ritenersi pericoloso, proprio per questa sua indeterminatezza. Comunque il testo della commissione mi pare che sia ancora peggiorativo, anche da un punto di vista formale. Innanzi tutto perché per la seconda volta — è accaduto, non so, 15 giorni fa, ho fatto la stessa osservazione per un'altra disposizione di legge — ci si dimentica che la legge non è un trattato di diritto, non è una esposizione di dottrine, non è una dichiarazione di principi; la legge deve limitarsi a disporre, a ordinare, indipendentemente da quelle che sono le motivazioni che stanno al fondo di queste norme dispositive e proibitive. Cosa vuol dire « i comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile »? Che significato ha in un testo di legge una cosa di questo genere? Questi saranno semmai i motivi dottrinali, che hanno portato il legislatore alla convinzione di ordinare, di proibire, di disporre. Ma non vedo perché debba essere introdotto in una norma di legge come tale! E poi anche nel merito: « quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile ». Quanti sono i centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile? La famiglia non è un centro naturale di pro-

gresso economico e di sviluppo civile? La Regione, lo Stato, altri enti, altre istituzioni non hanno come fine il progresso civile e lo sviluppo economico? Mi pare proprio che facciamo qualche cosa che non ha significato, anche da un punto di vista proprio della forma. E poi, che cosa vuol dire: « in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi »? Non possono uscire, ci sono le norme sul bilancio, ci sono le norme sul pareggio, sulla copertura di eventuali deficit e via dicendo. Questa è una bellissima dichiarazione che potrebbe essere fatta in un comizio. Uno dice: io interpreto il comune in questo modo. Ma non ha niente a che fare con una norma di legge!

Pertanto io ritengo che sicurissimamente debba essere respinto il testo della commissione, e per il resto mi pare inutile anche quello della Giunta, se vogliamo, ma comunque non è tale da andar soggetto a tutte queste critiche.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Herr Abg. Corsini ist Mitglied der Kommission und soviel ich mich erinnern kann, hat er in dieser Angelegenheit nicht dagegen gestimmt. Das ist an sich Nebensache. Er kann nicht umhin, auf der Linie seiner Partei gegen die Autonomien zu sein, ganz gleich, ob es nun Gemeinde-, Provinzial- oder Regionalautonomie ist. Er kommt mit Argumenten, die sich auf das Recht berufen. Welches ist nun die Tragweite dieses Artikels? Warum ist er zweckmäßig? Warum ist er in gewisser Hinsicht auch notwendig? Wir haben die Neufassung dieses Artikels aus einem Gesetzentwurf über die Reform des Ge-

meinde- und Provinzialgesetzes übernommen. Dieser Gesetzentwurf wurde am 31. Dezember 1961 vom Minister Scelba eingebracht, der die Autonomien nicht gerade fördert . . .

EIN REGIONALRAT: (*unterbricht*)

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . obwohl er das Gebot der Verfassung damit erfüllen wollte. Im vorgelegten Bericht — im Artikel 37 d heißt es wie folgt: « Accanto alle funzioni istituzionali del Comune dettagliatamente specificate all'articolo 37 c e d (es entspricht diesem Absatz), nella prospettiva di fornire al medesimo gli strumenti giuridici per il proseguimento dello sviluppo economico e civile della propria collettività, accorda all'Ente condizionatamente alle possibilità finanziarie, il potere di allargare la sua azione ad altri settori, non compresi nella sfera delle attribuzioni suddette. La legge non cristallizza, così, il contenuto dell'autonomia entro limiti predeterminati ma le accorda una capacità espansiva in piena corrispondenza dell'evolversi della vita sociale, che trova nel Comune uno dei naturali centri di riferimento e di guida. Occorre precisare, a questo punto, che gli articoli di cui trattasi si ispirano ad una tripartizione delle attribuzioni comunali, che è sostanzialmente basata sul diverso grado di interesse della collettività locale rispetto alle singole materie . . . ».

Soweit der Zusammenhang. Dieser Gesetzentwurf ist keine überflüssige Grundsatzklärung oder eine rechtliche Abhandlung. Die rechtliche Tragweite besteht darin, wom heutigen Gemeinde- und Provinzialgesetz loszukommen, in dem die Ausgaben der Gemeinde im Detail aufgezählt werden, wie z.B. « Ausgaben für das Baumfest », « Abonnement der

Gazzetta Ufficiale » usw. So wurden die Ausgaben im faschistischen Gemeindegesetz geregelt. Das Gesetz sieht ferner vor, daß die Gemeinden in ausdrücklich vorgesehenen Fällen sogenannte Fakultativausgaben machen können. Der betreffende Artikel ist notwendig, um die Gemeindeautonomie im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und nach Erledigung der Pflichtausgaben im Sinne der Verfassung zu bekräftigen. Damit will man also von den vielen Bestimmungen loskommen, nach denen die kleinsten Ausgaben der Gemeinde, ob Pflichtausgabe oder Fakultativausgabe, geregelt werden sollen.

(Il cons. Corsini è membro della Commissione e per quanto mi ricordo non ha votato contro questo provvedimento. Comunque la questione è di per sé di secondaria importanza. Egli infatti non può andare contro la linea politica del suo partito, che è contro le autonomie, siano esse comunali, provinciali o regionali. Egli ha esposto degli argomenti che si riferiscono al diritto. In che cosa consiste l'importanza di detto articolo? Che cosa lo rende conforme allo scopo? Per qual motivo lo si ritiene in certo qual modo necessario? Noi abbiamo assunto la nuova formulazione di detto articolo da un progetto di legge sulla riforma della legge comunale e provinciale. Detto progetto di legge, che non favorisce proprio le autonomie, era stato presentato il 31 dicembre 1961 dal Ministro Scelba, ...

Un consigliere regionale interrompe.

BENEDIKTER (S.V.P.): ... sebbene con lo stesso si intendesse adempiere a quanto previsto dalla Costituzione. All'articolo 37 d della relazione presentata a suo tempo si legge quanto segue: « accanto alle funzioni istituzio-

nali del Comune dettagliatamente specificate all'articolo 37 c e d (corrisponde a questo capoverso), nella prospettiva di fornire al medesimo gli strumenti giuridici per il proseguimento dello sviluppo economico e civile della propria collettività, accorda all'Ente condizionata alle possibilità finanziarie, il potere di allargare la sua azione ad altri settori, non compresi nella sfera delle attribuzioni suddette. La legge non cristallizza così il contenuto dell'autonomia entro limiti predeterminati ma le accorda una capacità espansiva in piena corrispondenza dell'evolversi della vita sociale, che trova nel Comune uno dei naturali centri di riferimento e di guida. Occorre precisare, a questo punto, che gli articoli di cui trattasi si ispirano ad una tripartizione delle attribuzioni comunali, che è sostanzialmente basata sul diverso grado di interesse della collettività locale rispetto alle singole materie ... ».

Tutto questo riguarda l'attinenza. Detto progetto di legge non è un superflua dichiarazione del principio di massima e neppure un trattato giuridico. L'importanza giuridica consiste nel fatto di svincolarsi dall'attuale legge comunale e provinciale, elencando dettagliatamente le spese dei Comuni come ad esempio « le spese per la festa degli alberi, l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale » ecc. Nella legge fascista concernente i Comuni dette spese venivano regolate in questo modo. La legge prevede inoltre che in casi espressamente indicati i Comuni possono provvedere a cosiddette spese facoltative. Il relativo articolo è necessario per convalidare ai sensi della Costituzione la autonomia comunale nell'ambito delle possibilità finanziarie, dopo il disbrigo delle spese obbligatorie. Con questo provvedimento dunque si vuole svincolarsi dalle molte norme, in base alle quali dovrebbero venire regolate anche le

più piccole spese dei Comuni, siano esse obbligatorie o facoltative.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io vorrei proprio con tutta pacatezza proporre alcune considerazioni su questo art. 1. E nel mio intervento non c'è volontà alcuna — ci tengo subito a precisarlo, perché è facile svisare il pensiero delle persone. Ci sono due modi per svisare il pensiero delle persone: c'è il modo di capir male e c'è il modo di esprimersi male. Io spero di esprimermi bene — non c'è alcuna volontà, dicevo da parte mia, di voler infirmare quello che è il principio attuale che informa o definisce i comuni. Le preoccupazioni che il collega Benedikter ha avanzato prima, mi sembra che non esistano, perché proprio il primo comma dell'art. 1 recita: « Il Comune è un ente autonomo, avente un territorio, una popolazione stabile e una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate ». È pacifico quindi che facendo propria la definizione della Costituzione, la quale ha abbandonato la vecchia dizione di ente autarchico, quale sempre il comune si è definito, e ha proclamato esser questo un ente autonomo, il legislatore regionale ha travasato questa definizione del costituente all'interno della propria legge, ed è stabilito che è un ente autonomo, con le conseguenze, quindi, che dall'esercizio dell'autonomia ad esso necessariamente derivano. Una volta che il comune è configurato in questa guisa, mi pare che quanto viene proposto dalla commissione in emendamento al terzo comma della legge, sia una ridondanza inutile, sia una enunciazione che non ha bisogno

di essere fatta. Perché? Perché non viene affatto a configurare l'autonomia dei comuni, non viene affatto ad attribuire al comune potestà diverse da quelle che il legislatore regionale voleva attribuirgli o potestà addirittura diverse da quelle che aveva previsto il costituente. Tutt'altro! Viene soltanto a porre in essere dei limiti, dei limiti che già esistono, che sono nella logica amministrativa e nella logica dell'ordinamento giuridico. Si dice: « I comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale, non devolute per legge alla competenza di altri enti ». È ovvio innanzi tutto che il primo limite posto in essere è quello del possesso dell'esercizio finanziario, del potere finanziario. Quindi si dice con questo comma che il comune potrà intervenire in altri settori, purché abbia la copertura finanziaria. Sapevamcelo! È ovvio che questo debba essere, è sempre esistito, e tutti i nostri sindaci e i consiglieri comunali hanno amministrato sotto questo imperativo categorico, senza che il legislatore regionale mettesse in un art. 1, in cui si configura, da un punto di vista giuridico, la natura del comune, che esso comune può intervenire solo se ha i mezzi per farlo. È evidente. Le leggi, quando attribuiscono determinate funzioni nuove e determinati nuovi compiti ai comuni, debbono possedere un articolo in cui si dice che il finanziamento è assicurato dall'ente che attribuisce i nuovi compiti ai comuni. E poi si aggiunge: « Possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale, non devolute per legge alla competenza di altri enti ». Lo sappiamo anche questo. Non è necessario che la legge lo dica. È evidente che i comuni non possono esercitare che leggi che sono di loro competenza o che le leggi nuove a loro attribuiscono; non possono invade-

re la sfera di competenza di altri enti. È evidente. Ci mancherebbe altro. E allora la Giunta provinciale che ci starebbe a fare? E l'autorità tutoria che ci starebbe a fare ancora? Io non ho mai pensato, mi rifiuto di pensare che consigli comunali abbiano bisogno di questa precisazione. Non si sogneranno mai di intervenire in settori in cui la competenza spetta alla Provincia o le competenze sono invece dalla legge costituzionale delegate o affidate alle Regioni. È evidente. Sono due limiti questi, posti in essere, che non hanno logica giuridica che li imponga al legislatore. Limiti, badate bene, che sono aggravati da un'altra manifestazione contenuta entro questo emendamento, che invece io non trovo nel testo proposto dalla Giunta, allorché si dice: « possono svolgere altre attività ». Come « possono svolgere altre attività? » Le possono svolgere per volontà loro, perché hanno il desiderio, il piacere, la volontà di intervenire, o perché sono soggetti a una preventiva autorizzazione da parte di qualcuno che non è detto e che si potrebbe individuare, o che per lo meno potrebbe essere presupposto dai consigli comunali. La Giunta dice, o il testo proposto dalla Giunta, dice: « Il comune esercita le funzioni determinate dalla legge ». È altresì compito del comune esercitare quelle attività, è compito, gli spetta, gli è attribuito, non si dice: « può farlo »; lo deve fare, è un suo compito. Ma voi siete i tutori delle autonomie. Voi, a un certo momento dite: « possono svolgere ». Mi pare che sia molto più corretto il pensiero di chi dice « spetta al comune ». E veramente non son riuscito a interpretare lo spirito nuovo o intensamente autonomistico o del tutto innovatore, che si vorrebbe dare da parte dei proponenti a questo emendamento, che è diventato il testo della commissione. A me pare che non sia necessario e che sia assolutamente peggiorativo in confronto al testo che prima ave-

vamo. E quando si parla di pubblica utilità, consentitemi, egregi colleghi, parliamo in stretto termine giuridico su ciò che si intende per « ulteriori attività » che il comune può svolgere. Proprio può intervenire in problemi di pubblica utilità. Le attività di pubblico interesse locale non devolute per legge, sono una circonlocuzione inutile che trova la sua enunciazione giuridica compiuta nella frase « attività di pubblica utilità ». E pertanto anche per questo motivo mi pare che il testo proposto dalla Giunta regionale sia il testo che merita da parte del Consiglio tutta la considerazione, per motivi giuridici, per motivi di logica e non certo per volontà di coartare la volontà o le potestà autonomistiche di comuni, che non è presente in nessun di noi e che non penso sia mai stata presente nemmeno nel collega che mi ha preceduto prima, allorché ha illustrato, penso, una posizione analoga da parte sua.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es gibt eine Redensart: « Die Stunde der Wahrheit »; in diesem Falle können wir von der Stunde der Wahrheit hinsichtlich der Gemeindeautonomie sprechen. Die Herren Corsini und Preve Ceccon sollen sagen, was sie wirklich wollen. Falls sie die größtmögliche Ausdehnung der Gemeindeautonomie wollen, dann sollen sie beweisen, daß der von der Kommission dargelegte Satz nicht diesen Spielraum bietet wie jener vom Regionalausschuß. Das haben sie nicht bewiesen. Eines muß ich sagen: Der Satz, der von der Kommission vorgeschlagen wurde, soll den Ausschuktext: « È altresì compito . . . » ersetzen und nicht den ersten Satz: « Il Comune

esercita le funzioni determinate dalla legge ». Dieser muß bleiben. Wenn ich den Satz: « È altresì compito del Comune esercitare quelle attività che siano connesse con gli interessi locali », mit dem anderen Satz vergleiche: « I Comuni centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale non devolute . . . », so ist der zweite Satz vielleicht auch noch unvollkommen, aber immerhin erkennt er der Gemeinde eine umfassende Verantwortung und Zuständigkeit für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Fortschritt zu. Die Bezeichnung « attività di pubblica utilità » « ist eine überholte bürokratische Formulierung, die genauso wenig besagt, wie die Erklärung: Für den öffentlichen Nutzen ». Ich kann zwar erklären, daß eine Arbeit von öffentlichem Nutzen ist, dies sagt jedoch nicht soviel aus wie: « andere Tätigkeiten im öffentlichen Interesse, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung und mit dem sogenannten allgemein menschlichen Fortschritt zusammenhängen ». Es handelt sich jetzt nicht nur um die Formulierung einer Grundsatzklärung, sondern es geht darum, vom heutigen Gemeinde- und Provinzialgesetz loszukommen. Die regionale Gemeindeordnung bleibt solange bestehen, bis auf Grund des Art. 92 des Autonomiestatutes keine anderen Bestimmungen vorgeschrieben werden, dh., solange mit Regionalgesetz nichts anderes bestimmt worden ist, gelten die Staatsgesetze. Auch dort, wo ein Regionalgesetz besteht, das nicht alles regelt, ist es unser Ziel, in endgültiger und umfassender Weise von der Einteilung in Pflicht- und Fakultativausgaben loszukommen. Diese Ausgaben gelten nur für bestimmte angegebene Sachgebiete. Ich gebe zu, daß es vielleicht sogar noch besser wäre, wenn wir sagen würden:

« I Comuni, quali centri in rapporto alle possibilità finanziarie hanno il compito di svolgere altre attività di pubblico interesse . . . ». Somit kann das « possono » durch den Ausdruck « hanno il compito » verstärkt werden. « Possono » kann nach meiner Meinung so ausgelegt werden: « Sie können es tun », dies besagt, daß nicht gesetzlich vorgegangen werden kann. Noch besser wäre es, wenn man sagen würde: « Sie haben die Aufgabe ». Allerdings wird dies im ersten Nebensatz « quali centri naturali » schon ausgedrückt. Ich glaube niemand kann beweisen, daß der Satz, der im Text des Ausschusses steht, einen größeren Spielraum bietet, als jener der von der Kommission vorgeschlagen wurde. Eine diesbezügliche Regierungsvorlage, die im Senat vom Innenminister eingebracht worden war, blieb unberücksichtigt.

(Credo che in questo caso si possa adottare il modo di dire: « L'ora della verità ». Per l'autonomia comunale infatti è giunta veramente l'ora della verità. I signori Corsini e Preve Ceccon dicano chiaramente ciò che desiderano. Qualora desiderassero una più possibile estesa autonomia comunale, comprovino che la frase esposta dalla Commissione non offre lo stesso margine di quello formulata dalla Giunta regionale. Devo dire che la frase proposta dalla Commissione, dovrebbe sostituire soltanto il testo della Giunta: « È altresì compito », e non la prima frase: « Il Comune esercita le funzioni determinate dalla legge », che deve rimanere intatta. Confrontando la frase: « è altresì compito del Comune esercitare quelle attività di pubblica utilità che siano connesse con gli interessi locali, » con quella: « i Comuni quali centri naturali di sviluppo economico e progresso civile, e in rapporto alle responsabilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono

svolgere altre attività di pubblico interesse locale non devolute . . . », la seconda frase appare forse ancora incompleta, ma comunque conferisce al Comune un'ampia responsabilità e competenza per lo sviluppo economico ed il progresso sociale. La definizione: « attività di pubblica utilità » è una formulazione burocratica già superata, che dice poco quanto la definizione: « di pubblica utilità » Posso infatti dichiarare che un lavoro è di pubblica utilità, ma ciò non esprime tanto di più della definizione: « altre attività di pubblico interesse, connesse allo sviluppo economico ed al cosiddetto progresso umano in generale ».

Non si tratta soltanto di stabilire dei principi, ma di svincolarsi dall'attuale legge comunale e provinciale. L'ordinamento sui Comuni della Regione rimane in vigore fin quando non verranno emanate altre norme ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto di autonomia, vale a dire che fino a quando non avremo delle norme regionali si dovrà applicare la legge statale. È nostro intendimento svincolarci nel modo più completo possibile dal criterio delle spese obbligatorie e facoltative anche in quei settori disciplinati da una legge regionale, la quale non regoli l'intera materia. Ripeto che le spese facoltative valgono soltanto per certi settori espressamente indicati. Ammetto che sarebbe forse meglio dire: « i Comuni, quali centri . . . in rapporto alle possibilità finanziarie . . . hanno il compito di svolgere altre attività di pubblico interesse . . . ». Con ciò la parola « possono » viene rafforzata dall'espressione « hanno il compito ». Questo « possono » potrebbe essere interpretato nel senso che hanno la facoltà, vale a dire che per legge non si può procedere. Sarebbe ancor meglio se si dicesse: « hanno il compito » comunque ciò viene espresso dalla prima frase secondaria: « quali centri naturali ». Credo che nessuno possa fornire la prova che la

frase contenuta nel testo della Giunta offra un maggior margine di quella proposta dalla Commissione. Un analogo documento governativo, che era stato presentato in Senato dal Ministro degli Interni, non è stato nemmeno preso in considerazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io dico sinceramente che non riesco a seguire la logica del cons. Benedikter, il quale quando per caso la Giunta si arrischia a dire che ha tenuto qualche rapporto con il Governo o con gli organi dei ministeri per un esame preventivo di un disegno di legge, protesta e ironizza, come è avvenuto anche recentemente, in cui dice: ah, questo ve l'ha suggerito il Governo, ve l'ha suggerito Roma, quando l'argomentazione è a favore della sua tesi. È poi, da buon autonomista e indipendentista come è, che non vuole neanche che si tengano rapporti con i ministeri romani, quando trova un disegno di legge presentato da un Governo, allora si abbranca a quello, per sostenere la sua tesi. È cosa che io non capisco. Comunque . . .

AGOSTINI (P.L.I.): È una vecchia storia, questa, Benedikter!

CORSINI (P.L.I.): Comunque, anche se Scelba ha firmato un disegno di questa natura, io non mi sento affatto obbligato a seguire quelli che sono i criteri e gli orientamenti che il Governo in quel momento ha avuto e che ha avuto l'allora Ministro degli interni, Scelba. Ciò predetto, vorrei pregare il collega Benedik-

ter di essere più preciso quando si riferisce ai colleghi, perché io ho qui il verbale della seduta di commissione in cui si è approvato questo disegno di legge, ed ero assente, perciò non potevo né essere a favore, né essere contro. Va bene? Questo per essere precisi.

AGOSTINI (P.L.I.): Si documenti bene prima!

CORSINI (P.L.I.): Ecco. E adesso veniamo al merito della questione. Se prima ero contrario alla formulazione di questo testo della commissione, perché mi sembrava, come ho detto, dottrinale ed astratto, enunciativo di principi e di idee, di opinioni, che, ripeto, vanno bene in una conferenza, in una lezione, ma non vanno bene inserite in un testo di legge, adesso, dopo le spiegazioni date dal collega Benedikter, sono ancora più contrario, sono più decisamente contrario, e non ho nessuna preoccupazione a dire che io intendo l'autonomia in un modo profondamente diverso da come la intende lei e da come la intendete voi, colleghi della S.V.P., perché per me la autonomia è però sempre all'interno di precise norme di legge. Voi per autonomia intendete una latitudine e una discrezionalità, che del resto è confermata dall'ultima frase di questo testo della commissione, che, guarda caso, mi fa sovvenire il vostro progetto di autonomia dell'anno 1945; il progetto di legge presentato dalla S.V.P., il quale invece di definire quali erano le potestà e le competenze della Regione, definiva quali erano le potestà e le competenze dello Stato, dicendo: tutto quello che non è qui assegnato allo Stato, tutto il resto è della Regione. Questa è la vostra concezione della autonomia, e non scandalizzatevi se io non vi

seguo e non vi segue il partito liberale su questa tesi. Se qualcuno vuol seguirmi, si assuma la responsabilità di farlo. Ma è anche logico scrivere che « fa tutto quello che non è devoluto per legge alla competenza di altri enti? ». Ma qui allora il comune, anche da un punto di vista pratico, dovrebbe tenere un registro accuratissimo di tutte quelle che sono le competenze che le varie leggi assegnano e là dove, per caso, ci fosse anche una carenza legislativa di un settore che ancora non è stato precisato per legge, lì il comune entra e non se ne parla più. Era il modo in cui intendeva l'autonomia l'attuale deputato o senatore comunista, indipendentista siciliano — citi anche questo, addirittura — il senatore Corao, il quale, non avendo trovato una legge che dicesse espressamente che la politica estera spetta da farsi allo Stato, perché una formulazione di questo genere non esiste, tanto è ovvio, aveva fatto il viaggio in Russia, a parlamentare con Kruscev, perché la Regione siciliana aveva diritto, evidentemente, di coprire questo settore, in cui non c'era una dizione precisa e formale. Questa è la situazione che voi volete creare nei comuni, e accanto a questa situazione di natura politica, lei ha rivelato con estrema chiarezza di volerne creare un'altra di natura amministrativa e finanziaria. Si ricordi che la legge regionale ha già tolto la distinzione fra spese facoltative e spese obbligatorie e un poco per volta ci si accorge che nei comuni non è stato proprio un grosso vantaggio. È rimasta ancora qualche cosa. Voi volete levare tutto quanto, cosicché volete far sì che un qualsiasi comune possa occuparsi di centomila cose inutili e non abbia magari la potestà finanziaria o la voglia di occuparsi di quelle utili e necessarie. Io non credo di essere autiautonomista, lo dico con molta franchezza, ma lo ripeto: una autonomia sbracata, senza limiti, questa mi pare che sia dannosa per le

popolazioni e per gli amministratori e per tutto quanto. Se lei domanda quale è la nostra fede autonomistica, io glielo dico: i comuni siano resi liberi il più possibile da pastoie, da forme burocratiche; abbiano iniziative, aumentiamo queste iniziative, anche con il deferimento attraverso norme precise di leggi, di nuovi compiti al comune, ma che questo sia tutto ben precisato e ben ordinato.

Proprio per il significato che lei vuole dare a questo testo della commissione, dichiariamo ancora una volta che il gruppo liberale vota contro.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Io volevo dire questo: non vorrei che il Consiglio dimenticasse l'altro contenuto dell'art. 1, perché qui si sta proprio parlando di quella parte dell'art. 1 che dà una certa definizione del comune, perché c'è il testo dell'art. 1, dove dice: « il comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile, una organizzazione, ecc. »; « sono organi del comune » e poi « il comune esercita le funzioni determinate dalla legge », che per errore è stato messo qui; invece quello non viene sostituito, quello resta. Si sostituisce solamente: « È altresì compito del Comune esercitare quelle attività di pubblica utilità che siano connesse con gli interessi locali ». E poi, naturalmente, rimane l'altra definizione, l'ultimo comma: « Il Comune ha anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale ». Dopo questa precisazione io vorrei dire quali sono i compiti dell'art. 1: è quello di dare una norma programmatica e di principio; questa legge dà una nuova impostazione alla

autonomia dei comuni. E da questa norma discendono poi tutte le altre norme. Qui si discute sulla definizione. È opportuno o non opportuno mettere quella dizione: « I comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie... »? La discussione si dovrebbe limitare qui. È opportuno metterla o no? Qui effettivamente do ragione al presidente della commissione, Benedikter, che dice di avere riportato questa definizione proprio dall'articolo proposto al disegno di legge 61, presentato dall'allora ministro dell'interno, Scelba. Ci possono essere obiezioni. Il cons. Corsini non c'era in quella riunione di commissione; obiezioni contrarie non ce ne sono state in commissione, né da parte della maggioranza, né dalla minoranza. La Giunta si era dichiarata indifferente, perché mi pare che anche l'introduzione di questa definizione non è che portasse a confusioni od altre cose. Io l'ho sottoposta anche a nostri consulenti. Può essere una definizione. Sull'opportunità o meno di adottarla, decida il Consiglio regionale. Io mi ero dichiarato favorevole, in sede di commissione. Mi pare che anche la Giunta aveva accettato poi successivamente questo parere. Io eventualmente proporrei che al posto di « possono svolgere », si dica « svolgono ». Perché si tratta di attività di pubblico interesse locale, non è che si tratti di chissà che cosa; si tratta di attività di pubblico interesse locale non devolute per la legge alla competenza di altri. È diverso da quello della Giunta. La Giunta diceva, forse con frase più semplice, « esercitare quelle attività di pubblica utilità, che siano connesse con gli interessi locali ». In sostanza ci siamo; tutt'al più nel testo della commissione c'è questa definizione in più. Sull'opportunità di mettere questo, decida pure il Consiglio regionale. Io mi ero dichiarato favorevole perché questa

aggiunta non portava alcuna complicazione. Io eventualmente faccio la proposta che al posto di « possono svolgere », si dica « svolgono », come diceva la Giunta, che diceva « è altresì compito esercitare ».

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma Benedikter, Pruner e Fronza: sostituire le parole « possono svolgere » con « svolgono ». Questo è il testo della commissione.

Pongo in votazione l'emendamento preletto: è approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astensione.

Art. 2

All'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole « in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione », sono sostituite con le parole « pubbliche comunali ».

Chi prende la parola all'art. 2? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

L'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

Su proposta del Comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale per delega della Regione. La descrizione ed il fac-simile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma possono conservarli.

Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma. Il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento accompagnato dalla tessera.

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non mi trattengo neanche un minuto su quello che è stato aggiunto dalla commissione, là dove si parla del distintivo di riconoscimento del sindaco, perché ne abbiamo già parlato abbastanza nell'anno 1958, ne abbiamo parlato nell'anno 1963; allora si era anche previsto di fregiare i sindaci di una bella collana metallica con una medaglia, tipo quelle che portavano le truppe germaniche quando regolavano il traffico sulle strade, io me le ricordo. E mi ricordo anche, signor Presidente del Consiglio e signori colleghi, che questo è stato uno degli articoli che ha avuto la censura da parte del Governo, e, se non mi sbaglio, che è stato anche oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale...

BENEDIKTER (S.V.P.): No.

FRONZA (asses. enti locali - D.C.): No.

CORSINI (P.L.I.): Ho detto, se non mi sbaglio. Vede che io sono molto...

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): No, no, non l'art. 4 della legge attuale, ma la vostra proposta fatta allora, di dare la medaglia al sindaco con la...

FRONZA (asses. enti locali - D.C.): No.

CORSINI (P.L.I.): Va bene. Qui, oltre che di questioni di diritto, è anche questione di buon gusto, e ognuno ha il buon gusto che ha. Io ho il mio, e penso che se evitiamo di fregiare i sindaci di questi emblemi metallici, guadagneremo molto di più in serenità e tranquillità. Comunque fate quello che volete. Invece vediamo qualche cosa di estremamente più importante, secondo me: quello che riguarda la questione del gonfalone e dello stemma. « Su proposta del Comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale per delega della Regione. Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma ». Io non ho niente in contrario ad approvare questa parte; vorrei però che restasse agli atti quanto dico adesso e che dovrà essere poi ripetuto a proposito delle denominazioni comunali. Stemmi dei comuni, nomi dei comuni non sono di proprietà dei legislatori attuali; sono di proprietà della tradizione, sono di proprietà della storia. E pertanto è evidente che questa disposizione deve essere coordinata con delle altre norme e le leggi dello Stato per quanto riguarda la consulta araldica e la scelta, da parte degli organi anche consultivi, degli stemmi, così che non possa accadere che a caso si cambiano i nomi dei comuni o stemmi dei comuni, che magari hanno una tradizione plurisecolare. Ecco, questo era quello che intendevo dire.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

Pongo in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 4

L'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

COSTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

« Le frazioni che abbiano popolazione non minore di 1.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori residenti nel capoluogo.

La firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio o dal cancelliere di un ufficio giudiziario o dal segretario comunale o dal giudice conciliatore.

Chi prende la parola sull'art. 4? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ecco, questo si riallaccia un poco a quello che è stato detto questa

mattina in sede di discussione generale. A questo proposito vorrei ancora pregare il signor assessore di voler essere più esplicito nella eventuale risposta, che cortesemente volesse darmi, a proposito di questo impegno di rivedere in un testo ordinato e unitario tutta quella che è la materia della concentrazione di più comuni o di un comune solo, del distacco, delle norme e via dicendo. Dichiaro subito che questo articolo, almeno per la prima parte, ottiene la mia approvazione, perché? Perché proprio introduce una di quelle condizioni obiettive. E qui mi riferisco all'assessore Raffener, con cui anche poco fa abbiamo esaminato la questione. Si dice che noi non possiamo fare un testo di legge in cui siano precisate le condizioni sotto le quali possono essere costituiti nuovi comuni, perché, essendo ciò in potere del Consiglio regionale, attraverso lo Statuto, ogni legge successiva è di pari dignità e di pari vigore come la legge precedente, per cui ogni volta che il Consiglio regionale potrebbe benissimo fare una legge anche indipendentemente da quella precedente. Ora qui il discorso diventa contraddittorio, perché se questa è la tesi giuridicamente valida, dobbiamo stralciare le frazioni che abbiano popolazione non minore di 1000 abitanti, perché in questo modo noi verremmo a legare le mani alla sovranità — uso questo termine in un modo improprio — alla sovranità legislativa del Consiglio regionale. Perché domani cioè la nostra volontà di ricostituire in un comune autonomo una frazione, non sarebbe più una volontà libera, perché noi stessi l'avremo limitata all'interno di questa condizione. Io non sono — naturalmente il mio parere vale quello che vale — non sono convinto che noi non possiamo in un testo, in una legge ad hoc, non possiamo determinare le condizioni obiettive, sotto le quali possano essere ricostituiti o non ricostituiti in comuni

autonomi determinate frazioni. Per cui io accetto con entusiasmo questa che è la prima condizione obiettiva assunta dalla Regione in una materia tanto delicata. Perché nella legge attualmente in vigore, all'art. 6 si parla che le ricostituzioni di frazioni in comuni autonomi sono determinate con legge regionale, e quando ci siano quelle condizioni finanziarie, mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. Ora questo giudizio, se i mezzi siano sufficienti o se non siano sufficienti, è un giudizio che dovendosi fare sulle cifre dovrebbe essere obiettivo, ma qualche volta la politica mette lo zampino e obiettivo non è. Mentre qui invece abbiamo una *condicio* sulla quale nessuno può più discutere, nessuno può più discutere d'ora in poi. Se noi scriviamo « le frazioni che abbiano popolazione non minore di 1000 abitanti », quando volessimo fare un comune autonomo con 999 abitanti, noi dovremmo scrivere « in deroga all'articolo tale della legge comunale », oppure addirittura fare una legge per la soppressione di questo articolo. Ed ecco che è qui, signor assessore, che spingo più avanti il mio discorso per l'impegno che lei deve prendere. Se riconoscete che è possibile porre questa condizione oggettiva, obiettiva, che diventi vincolante per il Consiglio regionale, per cui nessuna legge di ricostituzione di comune autonomo, finché vige questa legge, possa essere fatta per una frazione che abbia un numero di abitanti inferiore ai mille, possiamo, se abbiamo la buona volontà, andare a ricercare anche altre condizioni obiettive, che siano indipendenti dal giudizio discrezionale dei partiti o di quel determinato consiglio, in quel determinato momento. E allora vedete che il mio discorso non è contraddittorio. Noi possiamo con una legge regionale determinare le condizioni obiettive e poi da queste, invece che farne discendere

un atto amministrativo — come avviene in tutto il resto della Repubblica, signor assessore, perché quello che lei ha detto questa mattina è solo parzialmente esatto; quando ci sarà l'ordinamento regionale, per adesso l'ordinamento regionale non esiste. Nel resto della Repubblica questo avviene attraverso atti amministrativi — invece che noi far discendere un atto amministrativo da questa legge generale ne faremo discendere un altro atto legislativo. Ma almeno le popolazioni sapranno che non dipende più esclusivamente dalla nostra volontà, che dipende dall'entrare e non entrare in quel determinato momento e per quel determinato caso in quelli che sono i quadri e le norme generali fissati da una legge generale. Per cui io accetto bene questo, però vi dico: guardate che vi mettete su questa strada, che per me è la strada giusta, ma dovete anche tirarne poi tutte le conseguenze.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Io le ripeto che da parte del mio assessorato, da parte mia e della Giunta regionale, c'è volontà di regolare, di coordinare questo argomento, di rivederlo in un testo ordinato di norme. Assumere l'impegno, farlo in questi mesi, questa è un'altra cosa, perché bisogna essere molto pratici e concreti, come questa mattina le spiegavo. Ma le dico che inizieremo a fare questo studio, perché c'è la volontà di farlo. Questi alcuni emendamenti hanno l'intenzione di rendere più chiare le disposizioni esistenti ed inoltre si è rivelata la necessità di cominciare, per lo meno di cominciare, a stabilire un limite di 1.000. Vorrei far presente al Consiglio che la legge statale stabilisce questo minimo in 3 mila abitanti, ma che la no-

stra regione ha una disposizione di comuni che è ben diversa. Quindi per essere molto realisti, secondo me, bisogna iniziare da 1.000. È opportuno però fissare anche altre condizioni, anche di carattere economico, anche perché oramai la situazione che avevano determinati comuni, come ho ricordato prima, situazioni patrimoniali, situazioni di entrate, di andamento e di problemi, certamente possono condizionare anche il sorgere di determinati comuni. Poi si è stabilita anche qualche deroga, ma io starei molto attento nel fare le deroghe, perché effettivamente i comuni, se vogliono andare incontro alla risoluzione dei problemi, devono avere sia un minimo di presenza di abitanti, sia di presenza economica. È stato fatto uno studio mi pare nella provincia di Trento e anche all'estero, dove è stato detto fra i tre-quattro mila abitanti, come minimo. L'anno scorso in quel convegno che c'è stato a Berlino sui problemi dei comuni e anche in quella pubblicazione che ha portato i testi comparati delle varie legislazioni, esiste la volontà veramente di stabilire un criterio medio europeo. Quindi è per lo meno un inizio, e c'è la volontà di fare e di andare oltre con un testo ordinato e concreto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

L'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

RIUNIONE DI COMUNI CONTERMINI

« Comuni contermini possono essere riuniti fra loro e, rispettivamente, uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comu-

ne, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

I Comuni aventi popolazione inferiore ai 500 abitanti o mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale ».

È in discussione l'art. 5. Chi prende la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 6

L'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

(« Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del Comune »).

« I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini, sempre che non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda è presentata dal Consiglio del Comune nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

I confini fra due o più Comuni possono essere modificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La domanda di modifica della circoscrizione comunale che non coincida con un Comune castatale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

Da parte del Consiglio comunale interessato può essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del Comune ».

Sull'art. 6 la parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Comincio dall'ultimo comma: « Da parte del Consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del Comune ».

Qui c'è tutta una casistica, una problematica, che non so se la Giunta regionale abbia tenuto presente o abbia aggiornato agli ultimi sviluppi anche della legislazione all'interno della Regione. La denominazione del Comune in materia di toponomastica. È materia di toponomastica. Su questa questione ci siamo infranti nelle nostre volontà, quando è stata portata qui una legge a proposito di Schmieden Ferrara, mi pare, e c'è stato un ricorso da parte della Giunta provinciale di Bolzano. Poi abbiamo fatto un disegno di legge, approvato in sede di Consiglio provinciale di Trento, a proposito anche di denominazioni, recentemente. Competenza di chi? Competenza della Regione, competenza della Provincia? La toponomastica appartiene alle competenze provinciali; la denominazione del Comune non può essere intesa che come un toponimo. Prima questione.

Seconda questione: si ripete quello che ho detto a proposito dello stemma. E io aggiungerei una clausola cautelativa, in cui si dicesse che non basta che un Consiglio comunale possa chiedere la modificazione della denominazione di un comune. Qui bisognerà avere delle norme precise, perché, ripeto, se domani una maggio-

ranza di un Consiglio comunale presa da improvvisa follia, che non sia clinicamente accertabile, chiede che un nome consacrato da secoli, venga mutato, che cosa facciamo noi? Con tutto l'andazzo che prendiamo qui dentro, nel senso di dire che quella che è la volontà delle popolazioni bisogna sempre in qualsiasi modo accettarla, finiremo per dover accettare anche questo. Sono cose un po' preoccupanti. Su questo pertanto io pregherei proprio la Giunta, magari approfittando del fatto che sono le due meno cinque, di voler riservarsi di rivedere la cosa e di portare qui nella prossima seduta di domani o di dopodomani qualche soluzione più precisa, perché qui, a mio avviso, navighiamo un poco nell'incertezza.

Altra osservazione. L'inizio di questo art. 6, guardate che darà luogo a una infinità di contestazioni e di controversie, perché non è una novità che dico: i giuristi hanno più di una volta fatto rilevare che la legge si trova in questo grave imbarazzo, quello di dover determinare tutti i casi possibili e contemporaneamente di dover segnare i confini più stretti possibili di intelligenza della legge e di applicazione della stessa. Ma quando si dice che i comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, signori, che cosa diciamo di preciso? Cos'è che diciamo di preciso? Avete un'idea, voi che avete fatto questo testo, un'idea precisa di che cosa significhi questa roba? Quand'è che si potrà dire che è veramente insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento, al miglioramento dei pubblici servizi? A me pare una dizione così larga, così vasta, che finisce per contenere tutto e nulla. Anche su questo io chiederei che, visto che siamo alla fine della seduta, la Giunta volesse un poco rimeditare e se è possibile trovare delle formule più precise, perché

queste daranno luogo ad un'infinità di contestazioni.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Volevo dire che, per quanto riguarda la denominazione dei comuni, è stabilito dallo Statuto che deve essere fatto con legge regionale. L'art. 7 — io leggo il primo comma — dice: « Con legge della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni ». Vorrei ricordarle inoltre che la toponomastica riguarda i nomi di frazioni, vie o piazze, e che anche la recente sentenza della Corte costituzionale — estensore il giudice Ferrara, che ha parlato in occasione del disegno di legge sul nome di Pergolese da darsi a una frazione di LASINO o di quelle parti lì — ha stabilito praticamente che è il nome delle frazioni che deve andare appunto considerato come toponomastica. Ma è chiaro che il nostro statuto stabilisce, per i comuni, che le modificazioni devono essere fatte con legge dal Consiglio regionale. Quindi è ben distinta la cosa. Naturalmente potrà darsi che il nome di comune sia legato a storia, sia legato a tante altre cose, però io devo prendere atto della situazione che c'è e delle disposizioni che ci sono e dei pronunciamenti, tanto più se questi pronunciamenti sono della Corte costituzionale. Le vorrei dire, consigliere, inoltre, che non è che abbiamo scoperto l'America portando questa definizione nell'articolo che discutiamo adesso, perché essa non è altro che la ripetizione anche di una definizione che veniva data dalla legge dei Comuni, dello Stato, il testo del '34, il quale parlava di « Comuni il cui territorio

risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento e al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e delle esigenze dello sviluppo economico». Quindi è una disposizione di legge che è stata certamente vagliata ed è stata applicata in vari casi, e da noi si è creduto opportuno di richiamare questa disposizione, perché è una definizione di carattere tecnico, di carattere economico e di carattere funzionale. Il Consiglio regionale può sospendere comunque e votare un'altra volta, ma io sarei dell'idea che si può votare tranquillamente perché l'una parte non si introduce nella toponomastica, perché non riguarda quell'argomento, e questa parte qui è una definizione già controllata, già valutata e che ha già dato buona prova.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 7

L'art. 10 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

(Parere del Consiglio comunale).

« I Consigli comunali, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; essi si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale che

le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale ».

Chi prende la parola all'art. 7? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 8

L'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

(« Decadenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri »)

« Il Sindaco decade di diritto dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale, superiore ad un mese.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri vengono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale:

- a) quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;
- b) quando, nel caso in cui la legge prevede l'incompatibilità per il solo cumulo di uffici, l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine dei dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;
- c) quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute della Giunta, rispettivamente del Consiglio.

La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque elettore del Comune o dal Presidente della Giunta provinciale.

La Giunta comunale notifica all'interessato, almeno dieci giorni prima della seduta nella quale il Consiglio comunale discuterà l'argomento, copia della proposta di decadenza.

Ove il Consiglio non provvederà a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi dell'evento, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di dieci giorni per le controdeduzioni ».

La parola al cons. Corsini sull'art. 8.

CORSINI (P.L.I.): In sede di esame, non di questo disegno di legge, che è stato ripresentato nel '68, ma di quello precedente, penso poi ritirato dalla Giunta, io avevo sollevato e devo risollevarci qui una questione riguardante la decadenza che proviene quando sussista causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge. Si sa bene che non può essere eletto chi sia in condizione di lite pendente con il Comune. Tra queste liti pendenti, credo attraverso anche sentenze della Corte di cassazione, è stata riconosciuta la condizione del ricorso contro l'accertamento e la imposizione di determinati tributi, come può essere, ad esempio, la tassa famiglia e via dicendo. Qui ci troviamo in un difficoltà che il legislatore deve aver presente, non deve dimenticare, non deve chiudere gli occhi di fronte a questi casi, anche se non mi risulta, devo dire sinceramente, che qui nella nostra regione, almeno nella provincia di Trento, siano mai accaduti. Io non voglio affermare che questo sia accaduto, per quello che ne so io, perché mica conosco tutti i consiglieri comunali dei 227 comuni del Trentino. Ma è il fatto che lasciando senza precisazione questa formulazione, noi offriamo in mano alle maggioranze di un Consiglio comunale, specialmente dei piccoli, dove si conoscono, dove sono fratelli, cugini, nipoti e via dicendo, le possibilità di creare le condizioni

per cui un consigliere di minoranze è obbligato o a non ricorrere contro un accertamento che egli ritenga ingiusto dell'imposta di famiglia, oppure a ricorrere, ma *ope legis* a entrare nella condizione di decadenza. Se a qualche amministrazione desse fastidio qualche consigliere di minoranza, non ci sarebbe altro — io lo suggerisco, perché forse, se il caso avvenisse, poi verrebbe una volta per sempre sciolto e affrontato — non ci sarebbe altro che fare una imposizione fiscale insopportabile, per cui questo disgraziato o ricorre e automaticamente cade nella condizione, che sarebbe stata una condizione di ineleggibilità, e pertanto comporta la decadenza oppure si lascia tassare e tartassare a discrezione degli altri. Ora questa è una questione che va una volta per sempre affrontata. Non so se lei possa rispondermi, lieto se la cosa non sussiste, ma io ho creduto di doverla portare alla sua attenzione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Io vorrei dire questo: che l'ineleggibilità e la incompatibilità per l'elezione del consigliere comunale è regolata alla legge elettorale e che ne abbiamo discusso anche in sede di discussione di legge elettorale, se si ricorda; più in commissione che in Consiglio regionale. Non so come era stata risolta, comunque era stata trovata una formulazione, mi sembra. Il fatto è però che noi non abbiamo mai avuto dei casi né in provincia di Trento e nemmeno in provincia di Bolzano. Era stato denunciato un caso, a Riva mi sembra, ma siamo andati a vedere ed effettivamente non esisteva. Le vorrei dire questo: che c'è anche il potere sostitutivo da parte della Giunta provinciale nei casi in

cui ci possano essere casi di cosiddetta persecuzione od altro, anche di consiglieri comunali. Ci possono essere ricorsi. A me pare che in questo art. 8 non sia il caso di regolamentare questa situazione, trattandosi di materia elettorale, perché i casi di ineleggibilità o di incompatibilità sono definiti in quella legge elettorale. Se avremo occasione di parlarne, ne discuteremo. Mi pare che allora era stato risolto questo problema . . .

CORSINI (P.L.I.): Se ricorre, decade.

FRONZA assessore enti locali - D.C.): Sì, ma guardi che qua si parla di sopravvenienza di ineleggibilità o incompatibilità, che possono avvenire all'inizio, cioè prima delle elezioni, quando c'è la candidatura, oppure anche dopo, ma praticamente l'ineleggibilità e l'incompatibilità sono previste in quella legge elettorale, non in questa.

CORSINI (P.L.I.): L'ho capito, signor assessore.

FRONZA (assessor enti locali - D.C.): Quindi avviene come per il consigliere regionale o per altri: se domani avvenisse il caso di un consigliere regionale che cade in un caso di ineleggibilità o di incompatibilità, egli dovrebbe decadere, ma comunque questo è regolato dalla legge elettorale e non da questa legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non mi ha risposto.

Ho capito benissimo: lei non ha fatto altro che riconfermare quello che dicevo io. Siccome qui si parla di decadenza, e al primo punto è scritto: « quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge » . . .

FRONZA (assessor enti locali - D.C.):

(Interrompe).

CORSINI (P.L.I.): Ma sì, quella o questa altra, non importa . . .

FRONZA (assessor enti locali - D.C.): I casi di ineleggibilità o di incompatibilità non li regoliamo noi con questo disegno di legge; qui solo prendiamo atto di una situazione che è determinata da una legge . . .

CORSINI (P.L.I.): Ma lei si difende dietro un dito, perché la realtà del mio ragionamento è sempre quella. « Quando sussista causa di ineleggibilità ». Questo vuol dire che quando uno è in ricorso per la tassazione di famiglia contro il comune, quella è considerata lite pendente, quella è situazione di ineleggibilità, conseguentemente il consigliere comunale decade.

FRONZA (assessor enti locali - D.C.): L'abbiamo già chiarito questo.

CORSINI (P.L.I.): Sì, va be', ma di fronte a questo cos'ha la Giunta da dire? Niente?

FRONZA (assessor enti locali - D.C.):

No. Bastano le leggi attuali, bastano le leggi esistenti.

CORSINI (P.L.I.): Va bene. Evviva la difesa delle minoranze.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Macché minoranze. Non è mai avvenuto un caso di questo genere!

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Allora pongo in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari.

Domani ci sarà seduta. Saranno discusse interpellanze e interrogazioni e le due leggi, come si era convenuto ieri. Venerdì non ci sarà seduta di Consiglio, e poi si riprende secondo l'orario previsto.

La seduta è tolta.

(Ore 14,05).